

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 73

mercoledì, 29 luglio 2020

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2020, n. 64

Disposizioni in materia di sistema regionale di istruzione e formazione, tirocini, lavoro e composizione del comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche alla l.r. 32/2002. pag. 4

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2020, n. 65

Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano. " 8

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2020, n. 66

Disposizioni in materia di funzioni di ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 80/2012. " 15

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2020, n. 67

Disposizioni in materia di attività e di pagamento delle prestazioni rese dalla società Sviluppo Toscana spa. Modifiche alla l.r. 28/2008. " 18

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2020, n. 68

Ulteriori disposizioni in materia di commercio. Modifiche alla l.r. 62/2018. " 21

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2020, n. 69

Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011. " 26

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2020, n. 70

Disposizioni in materia di cedole librerie. Modifiche alla l.r. 32/2002. " 32

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2020, n. 71

Governo collaborativo dei beni comuni e del terri-

torio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto. " 33

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2020, n. 72

Sostegno a singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico e a società di servizi per il trasferimento tecnologico. Modifiche alla l.r. 57/2019. " 38

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2020, n. 73

Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia. " 41

SEZIONE II**CONSIGLIO REGIONALE****- Ordini del giorno**

ORDINE DEL GIORNO 14 luglio 2020, n. 1022

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 14 luglio 2020, collegato alla legge regionale 23 luglio 2020, n. 66 (Disposizioni in materia di funzioni di ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 80/2012). In merito alla gestione della proprietà della Regione all'interno del perimetro dell'Ente Parco regionale della Maremma. " 43

ORDINE DEL GIORNO 14 luglio 2020, n. 1023

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 14 luglio 2020, collegato alla legge regionale 21 luglio 2020, n. 64 (Disposizioni in materia di sistema regionale di istruzione e formazione, tirocini, lavoro e composizione del comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche alla l.r. 32/2002). " 45

ORDINE DEL GIORNO 14 luglio 2020, n. 1024

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 14 luglio 2020, collegato alla legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano). In merito al ruolo ed alla rappresentanza delle società di mutuo soccorso. " 46

ORDINE DEL GIORNO 14 luglio 2020, n. 1025

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 14 luglio 2020, collegato alla legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano). " 47

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
23 luglio 2020, n. 94

L. 228/2012 art. 1 c. 548 - O.C.D. n. 11/2019 - Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di

redazione relazione preliminare ambientale e relazione paesaggistica per l'intervento "Demolizione dei fabbricati ex case popolari e degli ulteriori edifici privati e realizzazione del muro d'argine per la messa in sicurezza dell'abitato di Aulla - II Lotto" - codice intervento 2012EMS0041 - CIG: 8286998715. " 48

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
23 luglio 2020, n. 95

D.L. n. 32/2019 conv. in L. 55/2019 - D.P.C.M. 9.06.2020 - Crollo Viadotto di Albiano sul Fiume Magra - Individuazione modalità di attuazione dell'intervento di ricostruzione. " 69

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2020, n. 64

Disposizioni in materia di sistema regionale di istruzione e formazione, tirocini, lavoro e composizione del comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche alla l.r. 32/2002.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Sistema regionale di istruzione e formazione. Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 32/2002

Art. 2 - Istruzione e formazione professionale. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 32/2002

Art. 3 - Individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Inserimento dell'articolo 14 ter nella l.r. 32/2002

Art. 4 - Tirocini: tipologie e destinatari. Modifiche all'articolo 17 bis della l.r. 32/2002

Art. 5 - Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curricolari. Modifiche all'articolo 17 ter della l.r. 32/2002

Art. 6 - Disposizioni sull'ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curricolari. Modifiche all'articolo 17 quater della l.r. 32/2002

Art. 7 - Tirocini non curricolari svolti da cittadini dell'Unione europea e di paesi terzi. Sostituzione dell'articolo 17 quinquies della l.r. 32/2002

Art. 8 - Tirocini estivi di orientamento. Modifiche all'articolo 17 quinquies 1 della l.r. 32/2002

Art. 9 - Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 32/2002

Art. 10 - Comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 32/2002

Art. 11 - Regolamento di esecuzione. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 32/2002

Art. 12 - Norma finanziaria

Art. 13 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

Visti il decreto legislativo 1 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107) e i relativi decreti attuativi, in particolare il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 17 maggio 2018 (Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale);

Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Considerato quanto segue:

1. È necessario adeguare la l.r. 32/2002 a quanto disciplinato dal d.lgs. 61/2017 e dal d.m. Istruzione 17 maggio 2018 (Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale), per inserire un esplicito riferimento alla competenza regionale in materia di promozione dell'apprendimento permanente per gli adulti attraverso percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) ad essi appositamente rivolti, da realizzarsi attraverso accordi tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale;

2. È necessario aggiornare la l.r. 32/2002 nella parte in cui indica i soggetti svantaggiati a favore dei quali può essere attivato il tirocinio non curricolare per recepire il d.l. 113/2018, convertito dalla l. 132/2018, che ha sostituito il permesso per motivi umanitari con varie tipologie di permessi per casi speciali;

3. È opportuno prevedere, per gli esami in esito ai percorsi formativi, una tutela per l'utenza che accede all'esame di certificazione ponendo un limite massimo

al contributo da corrispondere al soggetto erogatore del percorso o alla stessa Regione, nelle ipotesi in cui sia quest'ultima ad organizzare direttamente l'esame;

4. È opportuno modificare la composizione del Comitato di coordinamento istituzionale per renderlo più aderente alle competenze ad esso attribuite, che riguardano principalmente la materia dell'istruzione ed educazione;

5. In considerazione dell'urgenza di provvedere alla modifica delle norme del regolamento di esecuzione, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Sistema regionale di istruzione e formazione.
Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 32/2002

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 2 bis".

2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 13 bis della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente:

"f) servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze professionali acquisite nei contesti formali, non formali e informali."

Art. 2

Istruzione e formazione professionale.
Modifiche all'articolo 14 della l.r. 32/2002

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

"2. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53), l'offerta regionale di IeFP si articola in:

a) percorsi di durata triennale, la cui realizzazione è coordinata con i tempi di inizio dell'anno scolastico, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale IeFP, rivolti ai minori in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione;

b) percorsi di durata biennale, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale IeFP, rivolti ai minori che dopo aver assolto l'obbligo di istruzione hanno abbandonato gli studi;

c) percorsi di durata annuale, la cui realizzazione

è coordinata con i tempi di inizio dell'anno scolastico, finalizzati al conseguimento di un diploma professionale IeFP, rivolti ai soggetti in possesso della qualifica professionale IeFP."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

"2 bis. Possono essere attivati percorsi di istruzione e formazione professionale a favore di adulti con le modalità definite dagli accordi tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107)."

3. Il comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 32/2002 è abrogato.

4. Al comma 7 dell'articolo 14 della l.r. 32/2002 le parole: "lettera a)" sono soppresse.

5. Il comma 8 bis dell'articolo 14 della l.r. 32/2002 è abrogato.

Art. 3

Individuazione, validazione e
certificazione delle competenze.
Inserimento dell'articolo 14 ter nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 14 bis della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

"Art. 14 ter
Individuazione, validazione e
certificazione delle competenze

1. I servizi di individuazione e validazione delle competenze di cui all'articolo 13 bis, comma 1, lettera f), sono realizzati dai centri per l'impiego, con personale in possesso dei requisiti definiti dal regolamento di cui all'articolo 32.

2. Per i servizi di validazione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire che l'accesso da parte dei soggetti interessati sia subordinato al pagamento di un contributo entro il limite massimo di euro 100,00.

3. La certificazione delle competenze avviene:

a) da parte dei soggetti del sistema della formazione professionale di cui all'articolo 16 bis, in esito ad un percorso formativo di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

b) in esito ad un percorso di individuazione e validazione delle competenze oppure, nei casi previsti

dalla normativa di riferimento, a seguito dell'accesso diretto all'esame da parte dei candidati esterni.

4. Per la certificazione di cui al comma 3, lettera b), la Regione può ricorrere ad una delle seguenti modalità:

a) inserire i candidati nell'esame finale dei percorsi formativi di cui al comma 3, lettera a);

b) organizzare sessioni specifiche di esame, nei casi e con le modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 32.

5. Per la certificazione di cui al comma 4, lettera a), la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce il limite di costo per l'accesso all'esame.

6. Per la certificazione di cui al comma 4, lettera b), la Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire che l'accesso da parte dei soggetti interessati sia subordinato al pagamento di un contributo entro il limite massimo di euro 100,00.”.

Art. 4

Tirocini: tipologie e destinatari.

Modifiche all'articolo 17 bis della l.r. 32/2002

1. Il comma 3 dell'articolo 17 bis della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“3. I tirocini formativi e di orientamento sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei soggetti neo-diplomati, neo-laureati, di coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore in esito ai percorsi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), il diploma di tecnico superiore in esito ai percorsi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b) o una qualifica professionale in esito ai percorsi di cui all'articolo 13 bis, comma 1, lettera a), entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica.”.

2. Il numero 5) della lettera b) del comma 5 dell'articolo 17 bis della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“5) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 nel testo vigente prima del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;”.

3. Dopo il numero 5) della lettera b) del comma 5 dell'articolo 17 bis della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“5 bis) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per casi speciali di cui agli articoli 18, 18 bis, 19, comma 2, lettera d bis), 20 bis, 22, comma 12 quater e 42 bis, del d.lgs. 286/1998 e titolari di permesso di protezione speciale di cui all'articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008;”.

4. Al comma 6 dell'articolo 17 bis della l.r. 32/2002 la parola: “promuove” è sostituita dalla seguente: “favorisce”.

Art. 5

Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curricolari.

Modifiche all'articolo 17 ter della l.r. 32/2002

1. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 17 ter della l.r. 32/2002 le parole: “associazioni rappresentative delle professioni non organizzate,” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni professionali”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 ter della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“2 bis. I tirocini attivati presso soggetti ospitanti con sede al di fuori del territorio regionale possono essere promossi solo dai soggetti indicati al comma 2, lettere a), d) ed e). A tali tirocini si applicano le disposizioni per essi previste nelle linee guida nazionali approvate in Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017.”.

Art. 6

Disposizioni sull'ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curricolari.

Modifiche all'articolo 17 quater della l.r. 32/2002

1. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell'articolo 17 quater della l.r. 32/2002 sono aggiunte le parole: “, salvo il caso in cui abbia svolto, presso il medesimo soggetto ospitante, prestazione occasionale di cui all'articolo 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.”.

Art. 7

Tirocini non curricolari svolti da cittadini dell'Unione europea e di paesi terzi.

Sostituzione dell'articolo 17 quinquies della l.r. 32/2002

1. L'articolo 17 quinquies della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 17 quinquies

Tirocini non curricolari svolti da cittadini dell'Unione europea e di paesi terzi

1. Ai tirocini non curriculari attivati in favore di cittadini dell'Unione europea e di paesi terzi, regolarmente soggiornanti in Italia, si applicano le disposizioni previste in materia dalla presente legge.”.

Art. 8

Tirocini estivi di orientamento.

Modifiche all'articolo 17 quinquies 1 della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 quinquies 1 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“2 bis. I tirocini estivi di orientamento sono soggetti alla comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 17 ter, comma 6.”.

Art. 9

Funzioni della Regione.

Modifiche all'articolo 21 della l.r. 32/2002

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 32/2002 le parole: “individua e promuove” sono sostituite dalle seguenti: “individua, promuove e gestisce”, e le parole: “nonché a favore dello sviluppo” sono sostituite dalle seguenti: “nonché per il rafforzamento e lo sviluppo”.

Art. 10

Comitato di coordinamento istituzionale.

Modifiche all'articolo 24 della l.r. 32/2002

1. Al comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 32/2002 le parole: “, delle istituzioni scolastiche, dell'ufficio scolastico regionale e delle università” sono soppresse.

Art. 11

Regolamento di esecuzione.

Modifiche all'articolo 32 della l.r. 32/2002

1. Il numero 2) della lettera e) del comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“2) dell'individuazione, validazione e certificazione dei percorsi e delle competenze conseguite dall'utenza in contesti formali, non formali ed informali indicando:

2.1 i requisiti del personale che realizza tali servizi;

2.2 i casi e le modalità con le quali la Regione può organizzare specifiche sessioni di esame.”.

Art. 12

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno

successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 21 luglio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14.07.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 5 marzo 2020, n. 450

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Cristina Grieco

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 9 luglio 2020

Approvata in data 14 luglio 2020

Divenuta legge regionale 51/2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32](#)

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2020, n. 65

Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

CAPO I

Finalità e principi

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Oggetto

Art. 3 - Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative

Art. 4 - Enti del Terzo settore e altri enti senza fine di lucro

Art. 5 - Centro servizi per il volontariato e reti associative

CAPO II

Raccordo fra Regione ed enti del Terzo settore

Art. 6 - Consulta regionale del Terzo settore

Art. 7 - Compiti della Consulta regionale del Terzo settore

CAPO III

Misure di sostegno e promozione del volontariato nella Regione

Art. 8 - Misure di sostegno e promozione del volontariato in ambito regionale

CAPO IV

Rapporti fra enti del Terzo settore e pubblica amministrazione

Art. 9 - Co-programmazione

Art. 10 - Principi in tema di procedimento di co-programmazione

Art. 11 - Co-progettazione

Art. 12 - Affidamento di servizi

Art. 13 - Principi in tema di procedimento di co-progettazione

Art. 14 - Piano di inclusione zonale e piano integrato di salute

Art. 15 - Convenzioni nelle materie di competenza regionale

Art. 16 - Accesso al fondo sociale europeo in attuazione dell'articolo 69 del d.lgs. 117/2017

Art. 17 - Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche in attuazione dell'articolo 70 del d.lgs. 117/2017

Art. 18 - Concessione in comodato di beni immobili e mobili di proprietà regionale e degli enti locali in attuazione dell'articolo 71 del d.lgs. 117/2017

Art. 19 - Forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore in attuazione dell'articolo 89, comma 17, del d.lgs. 117/2017

CAPO V

Norme finali e transitorie

Art. 20 - Norme transitorie

Art. 21 - Abrogazioni

Art. 22 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117 commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere b) e q), dello Statuto regionale;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106);

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2 lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);

Vista la legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la Cooperazione sociale in Toscana);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 18 ottobre 2019;

Considerato quanto segue:

1. L'approvazione del d. lgs. 117/2017 ha prodotto una

revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore (ETS) mediante la redazione di un apposito codice che ha riunito all'interno di un unico quadro normativo le singole leggi settoriali: volontariato, promozione sociale e impresa sociale;

2. La società toscana è storicamente segnata da un autonomo protagonismo, civile e solidale, di carattere comunitario, in cui il senso di responsabilità promosso volontariamente dai singoli cittadini verso il bene comune ha generato forme organizzative sempre più strutturate, evolute, efficaci e congrue all'implementazione di risposte qualificate e permanenti. Compito della Regione è supportare e favorire processi di strutturazione del volontariato individuale verso più adeguate forme solidaristiche organizzate;

3. In quest'ottica è altresì essenziale promuovere i diritti di accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo riconoscendo, in conformità alle finalità statutarie, il valore sociale e civico delle attività culturali e artistiche svolte dagli enti associativi del Terzo settore;

4. La Regione Toscana, anche in attuazione delle disposizioni contenute nel codice sopracitato, intende promuovere e sostenere gli ETS e le altre formazioni sociali, definendo le modalità del loro coinvolgimento attivo nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento e nella realizzazione di specifici progetti, di servizio o di intervento, finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale;

5. In particolare, si intende rendere sistematica, disciplinandone l'ambito di applicazione e le modalità operative, la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e gli ETS, prevedendone la regolamentazione con specifico riferimento agli istituti della co-programmazione e della co-progettazione con l'obiettivo di sostenere le attività degli ETS, promuovendo lo sviluppo e il consolidamento della rappresentanza di settore e valorizzando il ruolo di questi soggetti come agenti attivi di sviluppo e coesione sociale delle comunità locali;

6. Si rende opportuna la previsione di una norma che abroghi la l.r. 28/1993, la l.r. 29/1996, la l.r. 42/2002 e la l.r. 57/2014 in quanto superate dalle presenti disposizioni;

Approva la presente legge

CAPO I

Finalità e principi

Art. 1

Finalità

1. La Regione Toscana riconosce, promuove e sostiene l'iniziativa autonoma delle formazioni sociali che, nella comunità regionale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, e svolgono attività di interesse generale ai sensi

degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, comma quarto, della Costituzione.

2. La Regione, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera q), dello Statuto tutela e promuove l'associazionismo ed il volontariato, il mutualismo e la cooperazione, valorizzandone il ruolo sociale ai fini del perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana, al benessere, alla salute e all'integrazione dei cittadini.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione riconosce e valorizza gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che operano nell'ambito regionale.

4. La Regione riconosce altresì il valore fondamentale del volontariato e della mutualità, quale forma originale e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà all'interno della comunità.

5. La Regione, nelle materie di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 118, comma quarto, della Costituzione, favorisce le relazioni collaborative fra le formazioni sociali di cui al comma 1 e le pubbliche amministrazioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, corresponsabilità, nonché nel rispetto della reciproca autonomia.

Art. 2

Oggetto

1. La presente legge, in attuazione ed in armonia con le norme di cui al d. lgs. 117/2017, reca disposizioni in materia di Terzo settore e nello specifico:

a) disciplina le sedi di confronto fra la Regione, gli enti del Terzo settore e le altre formazioni sociali di cui all'articolo 1, comma 1;

b) determina i criteri e le modalità con i quali la Regione promuove e sostiene il Terzo settore, nel suo complesso;

c) definisce le modalità di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento, nei settori in cui essi operano, nonché nella realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale.

2. Ai fini dell'attuazione della presente legge, la Regione supporta gli enti locali, singoli ed associati, anche mediante l'emanazione di linee guida, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3

Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative

1. La Regione e i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e, nel rispetto della loro autonomia regolamentare, gli enti locali singoli o associati, in attuazione del principio di sussidiarietà, nell'esercizio delle loro funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale, riconoscono, valorizzano e promuovono il ruolo e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, del volontariato di cui all'articolo 17 del d.lgs. 117/2017 e delle altre formazioni sociali di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Gli enti di cui al comma 1, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, anche attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione.

3. Il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore avviene in ogni caso garantendo i principi di trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento.

Art. 4

Enti del Terzo settore e altri enti senza fine di lucro

1. Ai fini della presente legge si considerano enti del Terzo settore i soggetti di cui all'articolo 4 del d.lgs. 117/2017, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del medesimo d.lgs. 117/2017 con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Toscana.

2. Le attività di interesse generale individuate all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017 sono svolte in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio. Sono fatte salve le discipline normative speciali regionali delle singole attività di interesse generale.

3. Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana).

4. La Regione, in ogni caso, promuove e valorizza la presenza e l'operatività delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 118, comma quarto, della Costituzione, ancorché non iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore.

5. Al fine di valorizzare il volontariato sportivo nell'ambito della comunità regionale, la Regione riconosce il ruolo e le funzioni delle associazioni e società dilettantistiche per quanto concerne l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. La Regione promuove, inoltre, la possibilità di partecipare, attraverso

le rispettive reti associative nazionali, alle funzioni di co-programmazione e co-progettazione di cui ai successivi articoli, nei limiti di quanto disposto dal d.lgs. 117/2017.

Art. 5

Centro servizi per il volontariato e reti associative

1. La Regione e gli altri enti pubblici di cui all'articolo 3, comma 1 riconoscono il ruolo del centro servizi per il volontariato accreditato ai sensi dell'articolo 61 del d.lgs. 117/2017, nella Regione Toscana e delle reti associative di cui all'articolo 41 del d.lgs. 117/2017.

2. Fatte salve le prerogative delle reti associative di cui all'articolo 41 del d.lgs. 117/2017, gli enti di cui al comma 1 possono concludere con il centro servizi per il volontariato accordi e convenzioni per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 61, comma 1, lettera a) del d.lgs. 117/2017.

CAPO II

Raccordo fra Regione ed enti del Terzo settore

Art. 6

Consulta regionale del Terzo settore

1. La Consulta regionale del Terzo settore, di seguito denominata Consulta, è nominata dal Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è composta dai seguenti membri:

a) sette rappresentanti designati dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative in ragione del numero dei soggetti aderenti. Ogni ente designa un solo rappresentante;

b) sette rappresentanti designati dalle associazioni di promozione sociale maggiormente rappresentative in ragione del numero dei soggetti aderenti. Ogni ente designa un solo rappresentante;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni di rappresentanza della cooperazione sociale maggiormente rappresentative. Ogni ente designa un solo rappresentante;

d) tre rappresentanti designati dal Forum del Terzo settore della Toscana;

e) un rappresentante designato dal centro servizi per il volontariato accreditato di cui all'articolo 5;

f) un rappresentante designato dall'Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana) e un rappresentante designato da ANCI Giovani Toscana;

g) un rappresentante designato dalle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma

dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461), che abbiano sede legale in Toscana;

h) i rappresentanti degli altri enti del Terzo settore nominati ai sensi del comma 2.

2. La composizione della Consulta è integrata con deliberazione della Giunta regionale che prevede la rappresentanza degli altri enti del Terzo settore iscritti nelle specifiche sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46 del d.lgs. 117/2017.

3. Nelle more della deliberazione di cui al comma 2, la Consulta è operativa con la nomina della maggioranza dei componenti di cui al comma 1, lettere da a) fino a g).

4. La partecipazione alla Consulta è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso od emolumento comunque denominato.

5. I membri durano in carica per l'intera legislatura regionale e restano in carica fino alla nomina della nuova Consulta.

6. Il Presidente della Consulta è eletto fra i membri della medesima con la maggioranza dei due terzi.

7. La Consulta ha sede presso l'amministrazione regionale e approva un regolamento per il proprio funzionamento. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di enti del Terzo settore.

Art. 7

Compiti della Consulta regionale del Terzo settore

1. La Consulta svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri e formula alla Giunta regionale e al Consiglio regionale proposte in materia di Terzo settore;

b) promuove ricerche ed indagini sul Terzo settore nel territorio della Regione Toscana;

c) collabora ai fini della verifica sullo stato di attuazione della presente legge e delle altre leggi ed atti normativi concernenti i rapporti fra il Terzo settore e le pubbliche amministrazioni;

d) promuove iniziative pubbliche per la sensibilizzazione sull'applicazione della presente legge;

e) promuove, in accordo con la Giunta regionale, occasioni periodiche di confronto e consultazione, anche su specifiche tematiche, con gli enti del Terzo settore e le altre formazioni sociali.

2. La Consulta opera in raccordo con l'Osservatorio sociale di cui all'articolo 40 della legge 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), al fine di promuovere

l'analisi, il monitoraggio e lo studio periodico degli ambiti di interesse comune.

CAPO III

Misure di sostegno e promozione del volontariato nella Regione

Art. 8

Misure di sostegno e promozione del volontariato in ambito regionale

1. La Regione sostiene e promuove il volontariato organizzato quale forma originale e spontanea di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà da parte di ogni persona, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del d.lgs. 117/2017.

2. Qualora, nelle materie di competenza regionale, gli enti pubblici di cui all'articolo 3, comma 1, intendano avvalersi dell'attività di volontariato svolta da singoli con i caratteri della occasionalità, accessorietà e totale gratuità in forma autonoma, determinano preventivamente le modalità di accesso e di svolgimento, disciplinando almeno i seguenti aspetti:

a) l'istituzione, in ciascun ente di cui all'articolo 3, comma 1, di un apposito registro dei volontari individuali;

b) le attività di interesse generale da svolgere, compatibili con i caratteri propri dell'attività di volontariato individuale;

c) i requisiti che i volontari individuali debbono possedere, correlati alle attività da svolgere e definiti secondo criteri non discriminatori, tenendo conto della necessaria idoneità psico-fisica ed attitudinale;

d) le modalità di espressione del consenso allo svolgimento dell'attività da parte dei volontari individuali;

e) le modalità di cancellazione dal registro, con la garanzia di rinuncia incondizionata alla disponibilità manifestata dal volontario, senza la possibilità di prevedere alcuna misura sanzionatoria;

f) l'obbligo di vigilare costantemente sull'incolumità dei volontari individuali e di adottare ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi alla loro sfera personale e patrimoniale, nonché di comunicare ogni rischio connesso all'attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione.

3. Fatte salve le specifiche discipline di settore, la Regione promuove la collaborazione fra il volontariato individuale ed il volontariato organizzato e favorisce il consolidamento delle attività di volontariato di cui al comma 2, anche attraverso l'evoluzione in una forma organizzata secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

4. La disciplina del presente articolo non si applica ai

volontari di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

CAPO IV

Rapporti fra enti del Terzo settore e pubblica amministrazione

Art. 9

Co-programmazione

1. Fatte salve le discipline regionali di settore in materia di programmazione e di pianificazione e l'autonomia regolamentare degli enti locali, le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore anche mediante l'attivazione di procedimenti di co-programmazione, ai sensi dell'articolo 55 del d.lgs. 117/2017, in relazione alle attività di interesse generale, motivando le esigenze che eventualmente impediscono l'attivazione di tale istituto.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, dei bisogni della comunità di riferimento da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, mediante il procedimento di co-programmazione, quale attività istruttoria, acquisiscono gli interessi ed i bisogni rappresentati dagli enti del Terzo settore e dalle altre amministrazioni, elaborano il quadro dei bisogni e dell'offerta sociale, assumono eventuali determinazioni conseguenti nelle materie di propria competenza.

Art. 10

Principi in tema di procedimento di co-programmazione

1. I procedimenti di co-programmazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:

a) la volontà dell'amministrazione procedente di attivare la co-programmazione risulta da un atto, con il quale si dà avvio al relativo procedimento;

b) all'esito dell'atto di cui alla lettera a), è pubblicato un avviso, nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, con il quale sono disciplinati le finalità, l'oggetto, i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione al procedimento da parte degli enti di Terzo settore, nonché degli ulteriori soggetti, diversi dagli enti di Terzo settore, purché il relativo apporto sia direttamente connesso ed essenziale con le finalità e l'oggetto dell'avviso;

c) l'avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-programmazione e, comunque, non inferiore a venti giorni;

d) l'avviso specifica, in particolare, le modalità con le quali si svolge la partecipazione al procedimento da parte degli enti del Terzo settore;

e) il procedimento di co-programmazione si conclude con una relazione motivata del responsabile del procedimento, che viene trasmessa agli organi competenti per l'emanazione degli eventuali atti e provvedimenti conseguenti;

f) gli atti del procedimento di co-programmazione sono pubblicati sul sito dell'amministrazione procedente nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza.

2. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-programmazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui al comma 1 nell'ambito della propria autonomia regolamentare.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, possono modificare o integrare gli strumenti di pianificazione e gli atti di programmazione, previsti dalla disciplina di settore, tenendo conto degli esiti dell'attività di co-programmazione.

Art. 11

Co-progettazione

1. Al fine di realizzare forme di partenariato con gli enti del Terzo settore, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, attivano, nell'ambito di attività di interesse generale e nell'esercizio della propria autonomia, il procedimento della co-progettazione, ai sensi dell'articolo 55 del d.lgs. 117/2017, anche ad esito delle attività di co-programmazione.

2. La co-progettazione di cui al comma 1 si realizza mediante la collaborazione fra enti del Terzo settore ed enti di cui all'articolo 3, comma 1, per la definizione e la eventuale realizzazione di specifici progetti, servizi o interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, nonché di progetti innovativi e sperimentali.

3. Nell'ambito della co-progettazione, gli enti del Terzo settore ed i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che concorrono alla realizzazione del progetto, apportano proprie risorse materiali, immateriali ed economiche.

4. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, possono concorrere anche mediante contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché mediante l'utilizzo di beni pubblici da parte degli enti del Terzo settore.

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1,

detengono la titolarità delle scelte e, a tale scopo, devono predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definire le aree di intervento, stabilire la durata del progetto e individuarne le caratteristiche essenziali.

6. Gli enti del Terzo Settore coinvolti nella co-progettazione applicano, nei casi previsti dalla normativa nazionale vigente, il contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i servizi, sottoscritto dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le effettive attività da espletare.

Art. 12

Affidamento di servizi

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, intendano procedere all'affidamento di servizi mediante esternalizzazione e con riconoscimento di un corrispettivo, si applica la disciplina in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Art. 13

Principi in tema di procedimento di co-progettazione

1. I procedimenti di co-progettazione si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:

a) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, avviano i procedimenti di co-progettazione, nel rispetto dei principi della l. 241/1990 anche a seguito di iniziativa di uno o più enti del Terzo settore;

b) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, pubblicano un avviso nel quale sono stabiliti:

1. le finalità, l'oggetto della procedura e il relativo quadro economico;

2. la durata del partenariato;

3. le modalità ed il termine congruo ai fini della presentazione delle domande di partecipazione, nonché la eventuale possibilità per l'amministrazione procedente di attivare e promuovere forme di consultazione tra i soggetti che hanno presentato le domande e la medesima amministrazione ai fini della formazione delle proposte progettuali;

4. l'eventuale partecipazione di soggetti diversi dagli enti del Terzo settore in qualità di sostenitori, finanziatori o partner di progetto; in quest'ultimo caso limitatamente ad attività secondarie e comunque funzionali alle attività principali;

5. i requisiti di affidabilità morale e professionale di partecipazione, correlati con le attività oggetto della procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità;

6. la specificazione se il soggetto o i soggetti

selezionati sono chiamati anche alla gestione del servizio;

7. criteri e modalità di valutazione delle proposte progettuali, anche di carattere comparativo;

c) l'avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-progettazione e, comunque, non inferiore a venti giorni;

d) l'amministrazione procedente verifica la regolarità delle domande di partecipazione pervenute entro il termine stabilito dall'avviso;

e) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, dopo aver verificato la regolarità delle domande di partecipazione, valutano le proposte progettuali, concludendo, ai fini dell'attivazione del partenariato, il relativo procedimento con apposito atto;

f) in relazione alla proposta o alle proposte progettuali selezionate, gli enti pubblici che hanno avviato la co-progettazione, congiuntamente agli enti di Terzo settore con cui si intende attivare il partenariato, procedono alla formulazione condivisa del progetto operativo, nonché all'eventuale sottoscrizione della convenzione per la disciplina del rapporto di partenariato.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, danno conto, con proprio atto, degli esiti dell'attività di co-progettazione e dell'impatto sociale conseguito rispetto agli obiettivi dell'avviso, in conformità al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 luglio 2019 (Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore).

3. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-progettazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai principi di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito della propria autonomia regolamentare.

Art. 14

Piano di inclusione zonale e piano integrato di salute

1. Il piano di inclusione zonale di cui all'articolo 29 della l.r. 41/2005 ed il piano integrato di salute di cui all'articolo 21 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) sono attuati relativamente agli aspetti concernenti il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, mediante la co-programmazione e la co-progettazione di cui al Titolo IV.

Art. 15

Convenzioni nelle materie di competenza regionale

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, nelle materie di competenza regionale, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel

Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, ai sensi dell'articolo 56 del d. lgs 117/2017.

2. Ai fini di cui al comma 1, il maggior favore rispetto al mercato è valutato, oltre che con riferimento alla convenienza economica, anche in relazione ai maggiori benefici conseguibili per la collettività in termini di maggior attitudine del sistema a realizzare i principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità, adeguatezza. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, motivano tale aspetto all'avvio delle procedure per l'individuazione dell'ente con il quale stipulare la convenzione.

3. Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il rimborso spese avverrà, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Art. 16

Accesso al fondo sociale europeo in attuazione dell'articolo 69 del d.lgs. 117/2017

1. La Regione nella fase di programmazione della destinazione del fondo sociale europeo e di altri finanziamenti europei, favorisce e promuove, con misure e azioni dedicate, l'accesso degli enti del Terzo settore per progetti finalizzati al consolidamento e diffusione degli stessi in Toscana, ai sensi dell'articolo 69 del d.lgs. 117/2017.

Art. 17

Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche in attuazione dell'articolo 70 del d.lgs. 117/2017

1. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, ai sensi dell'articolo 70 del d. lgs. 117/2017.

2. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del Terzo settore, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, rendono

noti, anche in forma telematica, i beni mobili o immobili disponibili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore. È fatta salva la possibilità per gli enti del Terzo settore di richiedere agli enti di cui all'articolo 3, comma 1, ulteriori beni mobili o immobili. Su tali richieste, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, si pronunciano nel rispetto dei principi di cui al comma 1, tenendo conto dell'esigenza di favorire le attività di interesse generale ed assicurando altresì la compatibilità con le esigenze di interesse pubblico e di servizio di ciascuna amministrazione.

Art. 18

Concessione in comodato di beni immobili e mobili di proprietà regionale e degli enti locali in attuazione dell'articolo 71 del d.lgs. 117/2017

1. Ai sensi dell'articolo 71 del d.lgs. 117/2017, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività di interesse generale, anche promuovendo quanto previsto dall'articolo 81 dello stesso d.lgs. 117/2017.

2. La cessione in comodato ha una durata massima di trenta anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

3. Ai fini di cui al comma 1 e per realizzare un sistema informativo regionale a favore degli enti del Terzo settore, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, provvedono annualmente alla redazione di un elenco di beni mobili ed immobili, reso pubblico anche in forma telematica.

4. La Giunta regionale disciplina, secondo principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento i criteri e le procedure per l'attribuzione dei beni, senza oneri a carico delle amministrazioni procedenti, nonché le forme di rendicontazione pubblica dell'attività svolta attraverso i beni mobili ed immobili.

Art. 19

Forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore in attuazione dell'articolo 89, comma 17, del d.lgs. 117/2017

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel documento di economia e finanza regionale, provvede ad individuare le forme speciali di partenariato di cui all'articolo 89, comma 17, del d.lgs. 117/2017, in attuazione dell'articolo 115 del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Nel medesimo provvedimento sono definiti, in particolare, le modalità operative, i criteri per l'elaborazione e svolgimento delle procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del d.lgs. 50/2016 concernenti l'individuazione degli enti del Terzo settore che prestano attività dirette alla valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.

CAPO V

Norme finali e transitorie

Art. 20

Norme transitorie

1. Fino all'insediamento della Consulta di cui all'articolo 6, continuano a operare le consulte nominate ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) e dell'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati").

Art. 21

Abrogazioni

1. Sono abrogate, a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 53 del d. lgs. 117/2017, in particolare, le seguenti disposizioni, salvo quanto previsto al comma 2:

a) legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);

b) legge regionale 15 aprile 1996, n. 29 (Modifiche alla l.r. 26 aprile 1993, n. 28 concernente norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);

c) legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati");

d) legge regionale 1° ottobre 2014, n. 57 (Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio).

2. Le disposizioni di cui all'articolo 7 della l.r. 28/1993 e le disposizioni della l.r. 42/2002 concernenti la Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'articolo 15 della medesima legge regionale continuano ad applicarsi sino alla data di insediamento della Consulta di cui all'articolo 6.

Art. 22

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 22 luglio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14.07.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 9 settembre 2019, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 12 settembre 2019, n. 400

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Stefania Saccardi

Assegnata alla 3ª Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 3 luglio 2020

Approvata in data 14 luglio 2020

Divenuta legge regionale 47/2020 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2020, n. 66

Disposizioni in materia di funzioni di ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 80/2012.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Funzioni dell'ente Terre regionali toscane. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 80/2012

Art. 2 - Indirizzi per la gestione operativa unitaria delle aziende agricole regionali e di altre superfici agricole gestite da ente Terre regionali toscane o da altri enti dipendenti dalla Regione. Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 80/2012

Art. 3 - Gestione della proprietà della Regione all'interno del perimetro dell'Ente parco regionale della Maremma. Inserimento dell'articolo 2 ter nella l.r. 80/2012

Art. 4 - Entrate. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 80/2012

Art. 5 - Articolazione organizzativa dell'ente. Abrogazione dell'articolo 15 della l.r. 80/2012

Art. 6 Norme transitorie

Art. 7 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000);

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 7 maggio 2019.

Considerato quanto segue:

1. La restituzione alla gestione pubblica, e quindi alla collettività, dei beni sottratti alla criminalità organizzata costituisce un'importantissima vittoria della legalità che consente di coniugare le esigenze di valorizzazione delle risorse del territorio con le finalità di interesse pubblico e di promozione sociale che stanno alla base della normativa antimafia. Nel perseguimento di questo obiettivo, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) ha trasferito all'ente Terre regionali toscane, le quote sociali della Società agricola Suvignano s.r.l., proprietaria dell'omonima azienda agricola, che rappresenta un'importante realtà, sia per la dimensione del territorio interessato, sia per le opportunità di sviluppo multifunzionale che esprime e che potenzialmente possono essere incrementate;

2. Per assicurare che la gestione della Società Agricola Suvignano s.r.l. possa divenire un modello dove l'efficace svolgimento delle attività proprie di un'azienda agricola è coniugato con l'attuazione di azioni per la promozione della legalità, è necessario intervenire nella legge istitutiva dell'ente Terre regionale toscane per prevedere espressamente questa ulteriore funzione, da attuare tramite la gestione, diretta o indiretta, delle aziende agricole e per adeguare la struttura organizzativa dell'ente alle nuove esigenze anche tramite la rimodulazione della dotazione organica a suo tempo approvata;

3. Al fine di assicurare che la gestione delle aziende agricole regionali, gestite da ente Terre regionali toscane o da altri enti dipendenti dalla Regione, risponda ad obiettivi unitari di promozione del territorio e di valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche, è necessario prevedere che gli enti gestori conformino i propri atti di programmazione agli indirizzi approvati dalla Giunta regionale;

4. Anche ai fini di una migliore valorizzazione e promozione del territorio, è opportuno ridefinire il modello di relazione tra i predetti enti disponendo:

1) che le aziende agricole e le superfici agricole e forestali di proprietà della Regione che insistono all'interno del perimetro dell'Ente parco regionale della Maremma siano assegnate in gestione al medesimo Ente parco;

2) che la disciplina dello svolgimento delle attività agro silvo pastorali sia demandata a specifica convenzione stipulata con la Regione;

Approva la presente legge

Art. 1

Funzioni dell'ente Terre regionali toscane. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 80/2012

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 80/2012 dopo le parole: "e delle risorse genetiche autoctone toscane," sono inserite le seguenti: "attività di promozione della legalità,".

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 80/2012 è sostituito dal seguente:

"2. L'Ente può partecipare a società, cooperative e consorzi aventi finalità compatibili con le funzioni di cui al comma 1."

Art. 2

Indirizzi per la gestione operativa unitaria delle aziende agricole regionali e di altre superfici agricole gestite da ente Terre regionali toscane o da altri enti dipendenti dalla Regione.

Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 80/2012

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 80/2012 è inserito il seguente:

“Art. 2 bis

Indirizzi per la gestione operativa unitaria delle aziende agricole regionali e di altre superfici agricole gestite da ente Terre regionali toscane o da altri enti dipendenti dalla Regione

1. La Giunta regionale approva indirizzi per la gestione operativa unitaria delle aziende agricole regionali e di altre superfici agricole gestite dall'ente Terre o da altri enti dipendenti dalla Regione.

2. Gli enti conformano i propri atti di programmazione delle attività e gli atti convenzionali di gestione agli indirizzi di cui al comma 1.”

Art. 3

Gestione della proprietà della Regione all'interno del perimetro dell'Ente parco regionale della Maremma. Inserimento dell'articolo 2 ter nella l.r. 80/2012.

1. Dopo l'articolo 2 bis della l.r. 80/2012 è inserito il seguente:

“Art. 2 ter

Gestione della proprietà della Regione all'interno del perimetro dell'Ente parco regionale della Maremma

1. Le aziende agricole e le superfici agricole e forestali di proprietà della Regione che insistono all'interno del perimetro dell'Ente parco regionale della Maremma sono assegnate in gestione al medesimo Ente parco.

2. Ai fini della gestione delle aziende agricole e delle superfici agricole di cui al comma 1, l'Ente parco regionale della Maremma, sentite la Comunità del Parco e le rappresentanze sociali di livello locale, adotta un programma pluriennale di gestione agricola che è allegato alla convenzione di cui al comma 3.

3. Per lo svolgimento delle attività agro silvo pastorali, l'Ente parco regionale della Maremma si avvale di ente Terre regionali toscane e stipula a tale fine una convenzione con la Regione e il medesimo ente.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione di cui al comma 3, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020.”

Art. 4

Entrate.

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 80/2012

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 80/2012 le parole: “dal PRAF di cui alla l.r. 1/2006” sono

sostituite dalle seguenti: “dal documento di economia e finanza regionale (DEFER)”.

Art. 5

Articolazione organizzativa dell'ente. Abrogazione dell'articolo 15 della l.r. 80/2012

1. L'articolo 15 della l.r. 80/2012 è abrogato.

Art. 6

Norme transitorie

1. La Giunta regionale approva gli indirizzi di cui all'articolo 2 bis della l.r. 80/2012, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il direttore dell'ente Terre regionali toscane, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla Giunta regionale una proposta di rimodulazione della dotazione organica dell'ente entro il limite di spesa massima potenziale della dotazione organica da ultimo adottata.

3. La Giunta regionale, con deliberazione, approva la proposta di rimodulazione della dotazione organica di cui al comma 2 ed autorizza il direttore ad attuare le procedure per la copertura dei posti non effettivamente coperti da concludersi entro un anno.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 3, stimati in euro 225.000,00 per l'anno 2020 ed in euro 450.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 - 2022.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2020 - 2022, sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

Anno 2020

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 225.000,00

- in aumento, Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 225.000,00

Anno 2021

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accan-

tonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 450.000,00

- in aumento, Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 450.000,00

Anno 2022

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 450.000,00

- in aumento, Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 450.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La Vicepresidente
BARNI

Firenze, 23 luglio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14.07.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 25 marzo 2019, n. 32

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 25 marzo 2019, n. 355

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Marco Remaschi

Assegnata alla 2ª Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 10 luglio 2020

Approvata in data 14 luglio 2020

Divenuta legge regionale 49/2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del

Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80](#)

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2020, n. 67

Disposizioni in materia di attività e di pagamento delle prestazioni rese dalla società Sviluppo Toscana spa. Modifiche alla l.r. 28/2008.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Oggetto sociale. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 28/2008

Art. 2 - Piano delle attività. Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 28/2008

Art. 3 - Autorizzazione all'assunzione di personale. Abrogazione dell'articolo 6 bis della l.r. 28/2008

Art. 4 - Finanziamento. Sostituzione dell'articolo 6 ter della l.r. 28/2008

Art. 5 - Disposizione finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa);

Visto il parere favorevole, di cui all'articolo 46 dello Statuto, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 22 maggio 2020;

Considerato che:

1. Al fine di potenziare le funzioni di organismo intermedio che Sviluppo Toscana spa già svolge quale responsabile del programma operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014 – 2020, la presente legge estende tali funzioni con riferimento a cicli di programmazione successivi al 2020 e anche con riferimento a ulteriori fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) rispetto al FESR;

2. Al fine di meglio allineare la disciplina della società Sviluppo Toscana spa alle disposizioni dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), anche alla luce della prima applicazione della legge regionale 11 maggio 2018, n. 19 (Disposizioni in materia di attività e di modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana spa. Modifiche alla l.r. 28/2008), è necessario superare la distinzione fra le modalità di finanziamento delle attività istituzionali continuative e non continuative di Sviluppo Toscana spa; per entrambe le tipologie la presente legge riconosce un corrispettivo per l'attività svolta, determinato sulla base della valutazione di congruità di cui al sopracitato articolo 192 eliminando l'attuale previsione della corresponsione di un contributo per le attività a carattere continuativo;

3. Poiché è opportuno mantenere rilevanza a livello di remunerazione fra le due tipologie di attività della società, la presente legge prevede, in entrambi i casi, una diversa modalità di determinazione dei costi che concorrono, in modo diretto e indiretto, allo svolgimento delle stesse: nel caso delle attività non continuative si continua a applicare il tariffario già previsto, nel caso delle continuative si applica il dettaglio del catalogo-listino, costruito tenendo conto dei costi unitari approvati nel tariffario. Tariffario e catalogo-listino sono approvati dalla Giunta regionale e attestano la verifica di congruità richiesta dalla normativa nazionale;

Approva la presente legge

Art. 1

Oggetto sociale.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 28/2008

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa), è sostituito dal seguente:

“1. La società Sviluppo Toscana spa opera prevalentemente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, nel rispetto dei requisiti della legislazione, comunitaria e statale, in materia di “in house providing” di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nel quadro

delle politiche di programmazione regionale ed ha il seguente oggetto sociale:

a) progettazione e attuazione dei programmi e progetti comunitari di interesse regionale;

b) consulenza e assistenza per la programmazione in materia di incentivi alle imprese, monitoraggio e valutazione;

c) gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, strumenti di carattere finanziario ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario, alle imprese e agli enti pubblici;

d) funzioni di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento di programmi operativi regionali (POR) di fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE);

e) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale toscano, ivi comprese azioni di trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica;

f) supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale, ivi comprese azioni di internazionalizzazione;

g) sostegno tecnico-operativo ad iniziative ed attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo, economico e sociale, delle comunità locali regionali, nel quadro di programmi di committenza pubblica regionale;

h) informatizzazione e manutenzione evolutiva del sistema di gestione e controllo del POR del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

i) informatizzazione e manutenzione evolutiva dei protocolli di colloquio tra i sistemi informativi regionali per la gestione degli aiuti di stato e il sistema del registro nazionale aiuti di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).”.

Art. 2

Piano delle attività.

Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 28/2008

1. Il comma 3 dell'articolo 3 bis della l.r. 28/2008 è sostituito dal seguente:

“3. Il piano delle attività indica il corrispettivo a copertura dei costi che concorrono, in modo diretto o indiretto, allo svolgimento delle attività istituzionali a carattere continuativo e di quelle a carattere non continuativo di cui al comma 2. I costi sono calcolati sulla base del tariffario dei compensi da corrispondere alla società. Per lo svolgimento delle attività a carattere continuativo di cui al comma 2, lettera a), i costi sono dettagliati in apposito catalogo-listino, elaborato sulla base del tariffario.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 3 bis della l.r. 28/2008 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale con deliberazione da approvare entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento definisce:

a) il tariffario dei compensi e il catalogo-listino di cui al comma 3, che recano la congruità in relazione all’oggetto e al valore della prestazione a confronto con analoghi servizi disponibili sul mercato, in attuazione dell’articolo 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016;

b) gli indirizzi per l’attività, la gestione e il controllo della società, ivi compresi quelli per la definizione degli obiettivi dell’amministratore unico e per la predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa;

c) le attività di cui al comma 2 per le quali intende avvalersi di Sviluppo Toscana spa ed il valore complessivo delle risorse disponibili sul bilancio regionale.”.

3. Il comma 5 dell’articolo 3 bis della l.r. 28/2008 è sostituito dal seguente:

“5. La realizzazione delle attività previste nel piano delle attività è disciplinata da una convenzione quadro, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale, di norma nel termine di cui all’articolo 4, comma 2, contestualmente al piano delle attività, redatta nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle previsioni dei regolamenti comunitari, nonché dei sistemi di gestione e controllo dei programmi comunitari che concorrono al piano di attività.”.

4. Al comma 7 dell’articolo 3 bis della l.r. 28/2008 le parole: “Il piano delle attività è altresì trasmesso contestualmente” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale trasmette il piano delle attività”.

Art. 3

Autorizzazione all’assunzione di personale.
Abrogazione dell’articolo 6 bis della l.r. 28/2008

1. L’articolo 6 bis della l.r. 28/2008 è abrogato.

Art. 4

Finanziamento.

Sostituzione dell’articolo 6 ter della l.r. 28/2008

1. L’articolo 6 ter della l.r. 28/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 ter
Finanziamento

1. Le attività di cui all’articolo 2, comma 1, sono finanziate con corrispettivi, a copertura dei costi che concorrono, direttamente e indirettamente, al loro svolgimento.

2. Sono fatti salvi eventuali contributi disposti da norme.”.

Art. 5

Disposizione finanziaria

1. Dalla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La Vicepresidente
BARNI

Firenze, 23 luglio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14.07.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 24 febbraio 2020, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 27 febbraio 2020, n. 444

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Stefano Ciuoffo

Assegnata alla 2ª Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 9 luglio 2020

Approvata in data 14 luglio 2020

Divenuta legge regionale 50/2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 21 maggio 2008, n. 28](#)

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2020, n. 68

**Ulteriori disposizioni in materia di commercio.
Modifiche alla l.r. 62/2018.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

- Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 62/2018
 Art. 2 - Modulistica. Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 62/2018
 Art. 3 - Requisiti professionali. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 62/2018
 Art. 4 - Definizioni. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 62/2018
 Art. 5 - Attività mediante posteggio. Modifiche all'articolo 35 della l.r. 62/2018
 Art. 6 - Mercatini degli hobbisti. Inserimento dell'articolo 40 bis nella l.r. 62/2018
 Art. 7 - Piano e regolamento comunali. Modifiche all'articolo 43 della l.r. 62/2018
 Art. 8 - Obbligo di regolarità contributiva. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 62/2018
 Art. 9 - Esercizio dell'attività. Modifiche all'articolo 48 della l.r. 62/2018
 Art. 10 - Attività temporanea. Modifiche all'articolo 52 della l.r. 62/2018
 Art. 11 - Attività non soggette a requisiti comunali. Modifiche all'articolo 53 della l.r. 62/2018
 Art. 12 - Contenitori-distributori mobili ad uso privato. Modifiche all'articolo 70 della l.r. 62/2018
 Art. 13 - Qualificazione delle manifestazioni fieristiche. Modifiche all'articolo 81 della l.r. 62/2018
 Art. 14 - Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche. Modifiche all'articolo 87 della l.r. 62/2018
 Art. 15 - Subingresso. Modifiche all'articolo 90 della l.r. 62/2018
 Art. 16 - Pubblicità dei prezzi. Modifiche all'articolo 103 della l.r. 62/2018
 Art. 17 - Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio. Modifiche all'articolo 113 della l.r. 62/2018
 Art. 18 - Sanzioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche all'articolo 114 della l.r. 62/2018
 Art. 19 - Esecuzione coattiva. Modifiche all'articolo 115 della l.r. 62/2018

Art. 20 - Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche. Modifiche all'articolo 116 della l.r. 62/2018

Art. 21 - Sanzioni per l'attività di distribuzione dei carburanti. Modifiche all'articolo 118 della l.r. 62/2018

Art. 22 - Verifica pagamento tributi locali. Inserimento dell'articolo 128 bis nella l.r. 62/2018

Art. 23 - Rateizzazione del debito sui tributi locali. Inserimento dell'articolo 128 ter nella l.r. 62/2018

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo, quarto e quinto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);

Considerato quanto segue:

1. È opportuno completare il quadro dei moduli unici regionali per le attività commerciali intervenendo anche nelle fattispecie residuali per le quali non siano ancora stati raggiunti accordi in sede di Conferenza unificata e per fattispecie specifiche previste dalla legge regionale;

2. È necessario rendere più chiare le disposizioni in materia di requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, distinguendo tra attività rivolte a un pubblico generico e attività rivolte ad una cerchia limitata di persone, come previsto dall'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e tenuto altresì conto della circolare Ministero dello Sviluppo economico n. 3656/C del 12/09/2012, indirizzata alle regioni, con la quale è stato chiarito che il possesso dei requisiti professionali non è richiesto nei casi in cui la somministrazione sia effettuata con modalità o in spazi nei quali l'accesso non è consentito liberamente in quanto è richiesto il previo possesso di un titolo di ingresso o è riservato a determinati soggetti;

3. È opportuno intervenire sulla durata delle iniziative nelle quali si effettua la somministrazione temporanea di alimenti e bevande;

4. È opportuno intervenire a disciplinare anche la tipologia dei mercatini degli hobbisti, in considerazione della diffusione e rilevanza che il fenomeno ha assunto;

5. L'aggiornamento della disciplina nazionale in tema di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori ad uso privato rende necessario l'adeguamento delle disposizioni regionali in materia;

6. È opportuno eliminare la previsione secondo la quale l'organizzatore della manifestazione fieristica deve presentare, contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), anche un'autocertificazione relativa alla qualificazione della manifestazione in quanto l'eventuale qualificazione della manifestazione è dichiarata nella SCIA;

7. È opportuno intervenire sulle disposizioni in materia di sanzioni al fine di chiarire quali siano le specifiche fattispecie ad esse soggette onde evitare difficoltà interpretative ed applicative per gli operatori;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche al preambolo della l.r. 62/2018

1. Il punto 10 del preambolo della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), è sostituito dal seguente:

“10. Al fine di rispondere ad esigenze emerse sul territorio, si introduce la disciplina del fenomeno, largamente diffuso, della somministrazione temporanea effettuata nell'ambito di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali straordinari ed eventi e manifestazioni organizzati da enti del terzo settore. Vengono stabilite regole relative alla durata degli eventi stessi.”.

Art. 2

Modulistica.

Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 62/2018

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis
Modulistica

1. I moduli relativi alle istanze, alle segnalazioni e alle comunicazioni previste nella presente legge, non compresi tra i moduli unici regionali approvati a seguito di accordi in sede di Conferenza unificata, sono definiti con atto del dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale.”.

Art. 3

Requisiti professionali.

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 62/2018

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:

“5 bis. La Regione incentiva la partecipazione volontaria, a proprie spese, degli operatori in attività ai corsi di aggiornamento di cui al comma 5, attraverso la predisposizione di un piano annuale per la concessione di buoni formativi”.

Art. 4

Definizioni.

Modifiche all'articolo 32 della l.r. 62/2018

1. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 62/2018 sono aggiunte le seguenti:

“j bis) per hobbisti, gli operatori non professionali del commercio, non in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 34, i quali vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore ai sensi dell'articolo 40 bis;”

“j ter) per mercatini degli hobbisti, tutte le manifestazioni, comunque denominate, che si svolgono su aree pubbliche o private aperte al pubblico, riservate agli hobbisti di cui alla lettera j bis); “.

Art. 5

Attività mediante posteggio.

Modifiche all'articolo 35 della l.r. 62/2018

1. Al comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 62/2018 dopo le parole: “il titolare” sono inserite le seguenti: “, anche se abbia concesso in affitto l'azienda o un ramo di essa,”

Art. 6

Mercatini degli hobbisti.

Inserimento dell'articolo 40 bis nella l.r. 62/2018

1. Dopo l'articolo 40 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:

“Art. 40 bis
Mercatini degli hobbisti

1. Nei mercatini degli hobbisti, i partecipanti vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00.

2. Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, non possono partecipare a un numero di manifestazioni superiore a sei ogni anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività.

3. Gli hobbisti devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipare.

4. Ai fini del rilascio del tesserino, l'hobbista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

5. Il tesserino di riconoscimento ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale, non è cedibile e deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni.

6. La Giunta regionale definisce le caratteristiche del tesserino di riconoscimento, il quale deve essere numerato e, in particolare, deve contenere:

- a) le generalità e la fotografia del partecipante;
- b) un numero di spazi per la vidimazione non superiore a sei.

7. Il tesserino deve essere vidimato dal comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica.

8. Ciascun hobbista consegna al comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere o barattare. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico.

9. Alle merci in vendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100 in materia di pubblicità dei prezzi.

10. Il tesserino viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 11.”.

Art. 7

Piano e regolamento comunali.

Modifiche all'articolo 43 della l.r. 62/2018

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 43 della l.r. 62/2018 è aggiunto il seguente:

“9 bis. Il Comune può individuare, nei nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e ,nei posteggi resisi liberi in tali manifestazioni, particolari specializzazioni merceologiche, oppure limitare la vendita di particolari prodotti.”.

Art. 8

Obbligo di regolarità contributiva.

Modifiche all'articolo 44 della l.r. 62/2018

1. Alla fine del comma 5 dell'articolo 44 della l.r. 62/2018 sono aggiunte le seguenti parole: “, fatta salva l'ipotesi di attività esercitata nel periodo intercorrente tra l'esito negativo della verifica e la decadenza del titolo abilitativo di cui all'articolo 127, comma 1, lettera e)”.

Art. 9

Esercizio dell'attività.

Modifiche all'articolo 48 della l.r. 62/2018

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:

“1 bis. Sono soggette al possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12, le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 53, comma 1, lettere a), b), c), d) e g).”.

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 48 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:

“1 ter. Sono soggette al possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 53, comma 1, lettere c bis), e), f), h), i) e j), nonché quelle effettuate nelle sedi delle associazioni e dei circoli di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati) e quelle effettuate in contesti in cui l'accesso è consentito solo previo possesso di un titolo di ingresso o è riservato a determinati soggetti.”.

Art. 10

Attività temporanea.

Modifiche all'articolo 52 della l.r. 62/2018

1. Al comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 62/2018 dopo la parola: “consecutivi” sono aggiunte le seguenti: “o comprendenti due fine settimana consecutivi”.

2. Al comma 7 dell'articolo 52 della l.r. 62/2018, la parola “regione” è sostituita dalla parola “ragione”.

Art. 11

Attività non soggette a requisiti comunali.

Modifiche all'articolo 53 della l.r. 62/2018

1. Al numero 4 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 62/2018 la parola “musei,” è soppressa.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 62/2018 le parole “e sui mezzi di trasporto pubblico” sono soppresse.

3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 62/2018 è inserita la seguente:

“c bis) sui mezzi di trasporto pubblico;”.

4. Il comma 5 dell'articolo 53 della l.r. 62/2018 è abrogato.

Art. 12

Contenitori-distributori mobili ad uso privato.

Modifiche all'articolo 70 della l.r. 62/2018

1. Il comma 2 dell'articolo 70 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:

“2. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato all'interno di attività agricole e agromeccaniche è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio, da effettuare almeno dieci giorni prima dell'attivazione, nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi.”

Art. 13

Qualificazione delle manifestazioni fieristiche.

Modifiche all'articolo 81 della l.r. 62/2018

1. Il comma 5 dell'articolo 81 della l.r. 62/2018 è abrogato.

Art. 14

Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Modifiche all'articolo 87 della l.r. 62/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 87 della l.r. 62/2018, le parole “centoventi giorni” sono sostituite dalle parole “quattro mesi”.

Art. 15

Subingresso.

Modifiche all'articolo 90 della l.r. 62/2018

1. Nell'alinea del comma 6 dell'articolo 90 della l.r. 62/2018, dopo le parole: “e comunque” sono inserite le seguenti: “entro un anno dalla morte del titolare.”.

2. Le lettere a) e b) del comma 6 dell'articolo 90 della l.r. 62/2018 sono abrogate.

Art. 16

Pubblicità dei prezzi.

Modifiche all'articolo 103 della l.r. 62/2018

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 103 della l.r. 62/2018 è abrogata.

Art. 17

Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio.

Modifiche all'articolo 113 della l.r. 62/2018

1. Il comma 3 dell'articolo 113 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:

“3. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque violi:

a) le disposizioni in materia di commercio in sede fissa di cui ai seguenti articoli:

- 1) articolo 14;
- 2) articolo 15, commi 2 e 3;
- 3) articolo 17, comma 4;
- 4) articolo 18, comma 3;
- 5) articolo 19, comma 9;
- 6) articolo 20;
- 7) articolo 21, commi 3 e 8;
- 8) articolo 23, comma 2;
- 9) articolo 24;
- 10) articolo 26, commi da 2 a 5;
- 11) articolo 27, comma 2;

b) le disposizioni in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui ai seguenti articoli:

- 1) articolo 29;
- 2) articolo 30, commi 2, 3, 4 e 6;
- 3) articolo 31;

c) le disposizioni in materia di forme speciali di commercio al dettaglio di cui agli articoli da 73 a 78;

d) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazioni e subingresso, di cui ai seguenti articoli:

- 1) articolo 86;
- 2) articolo 89;
- 3) articolo 90, commi 2, 3, 5, 6 e 7;
- 4) articolo 91;
- 5) articolo 92, comma 1;

e) la disposizione in materia di pubblicità degli orari di cui all'articolo 99, comma 1;

f) la disposizione in materia di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 100, commi 1, 3 e 4;

g) gli obblighi contenuti nel regolamento di cui all'articolo 4;

h) le disposizioni in materia di vendita di farmaci di cui all'articolo 5, comma 2, del d.l. 223/2006.”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 113 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:

“3 bis. Chiunque violi le disposizioni in materia di vendite straordinarie e promozionali di cui agli articoli da 102 a 109 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

- a) da euro 500,00 a euro 3.000,00, in caso di un esercizio di vicinato;
- b) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, in caso di una media struttura di vendita;
- c) da euro 1.500,00 a euro 9.000,00, in caso di una grande struttura di vendita.”-

3. Al comma 6 dell'articolo 113 della l.r. 62/2018 le parole: “lettere b), c), d), e), g) ed h)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), c), d), f), g) ed h)”.

Art. 18

Sanzioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Modifiche all'articolo 114 della l.r. 62/2018

1. Il comma 2 dell'articolo 114 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:

“2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque violi:

a) le disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui ai seguenti articoli:

- 1) articolo 48, commi 1 bis, 2, 3 e 4;
- 2) articolo 50, commi 2 e 3;
- 3) articolo 52, commi 2 e 4;
- 4) articolo 53, commi 2 e 4;
- 5) articolo 54, commi 2 e 4;

b) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazioni e subingresso, di cui ai seguenti articoli:

- 1) articolo 86;
- 2) articolo 89;
- 3) articolo 90, commi 2, 3, 5, 6 e 7;
- 4) articolo 91;

c) le disposizioni in materia di pubblicità degli orari di cui all'articolo 99, comma 1;

d) le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 100, commi 7, 8 e 9.”.

Art. 19

Esecuzione coattiva.

Modifiche all'articolo 115 della l.r. 62/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 115 della l.r. 62/2018 le parole: “comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “comma 5”.

Art. 20

Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche.

Modifiche all'articolo 116 della l.r. 62/2018

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 116 della l.r. 62/2018 è sostituita dalla seguente:

“a) le disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche di cui ai seguenti articoli:

- 1) articolo 35, comma 3;
- 2) articolo 38, comma 2;
- 3) articolo 39;
- 4) articolo 41, comma 4;”.

2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 116 della l.r. 62/2018 è sostituita dalla seguente:

“b) le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazione e subingresso di cui ai seguenti articoli:

- 1) articolo 87, commi 1 e 3;
- 2) articolo 89;
- 3) articolo 90, commi 2, 3, 5, 6 e 7;”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 116 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:

“3 bis. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 chiunque:

a) partecipi alle iniziative di cui all'articolo 40 bis in assenza del titolare del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 40 bis, comma 3 o, se titolare, non esponga il tesserino al pubblico;

b) in occasione della vidimazione del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 40 bis, comma 3, consegna un elenco dei beni oggetto di vendita o baratto incompleto o non veritiero;

c) venda o baratti più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00.”.

Art. 21

Sanzioni per l'attività di distribuzione dei carburanti.

Modifiche all'articolo 118 della l.r. 62/2018

1. Dopo la lettera a) del comma 5 dell'articolo 118 della l.r. 62/2018 è inserita la seguente:

“a bis) non presenti la perizia giurata quindicennale di cui all'articolo 67, comma 2;”.

2. La lettera e) del comma 5 dell'articolo 118 della l.r. 62/2018, è sostituita dalla seguente:

“e) violi le disposizioni in materia di sospensione volontaria, variazione e subingresso di cui ai seguenti articoli:

- 1) articolo 88, commi 1 e 4;
- 2) articolo 89;
- 3) articolo 90, commi 2, 3, 5, 6 e 7;
- 4) articolo 91.”

3. La lettera f) del comma 5 dell'articolo 118 della l.r. 62/2018 è sostituita dalla seguente:

“f) violi le disposizioni in materia di orari e chiusura di cui ai seguenti articoli:

- 1) articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 7;
- 2) articolo 97, comma 1;
- 3) articolo 98, comma 1;
- 4) articolo 99, comma 2.”.

Art. 22

Verifica pagamento tributi locali.

Inserimento dell'articolo 128 bis nella l.r. 62/2018

1. Dopo l'articolo 128 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:

“Art. 128 bis.

Verifica del pagamento dei tributi locali

1. In caso di esito negativo della verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali, disposta ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i conseguenti provvedimenti relativi alle attività commerciali in esercizio sono disposti decorsi centottanta

giorni dall'avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute, qualora nel frattempo non sia intervenuta la regolarizzazione.”.

Art. 23

Rateizzazione del debito sui tributi locali.
Inserimento dell'articolo 128 ter nella l.r. 62/2018

1. Dopo l'articolo 128 bis della l.r. 62/2018 è inserito il seguente:

“Art. 128 ter.

Rateizzazione del debito sui tributi locali

1. I provvedimenti di cui all'articolo 128 bis non si applicano qualora sia intervenuta la rateizzazione delle somme dovute.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La Vicepresidente
BARNI

Firenze, 23 luglio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14.07.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 8 aprile 2020, n. 457

Proponente:

Consigliere Gianni Anselmi

Assegnata alla 2ª Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 9 luglio 2020

Approvata in data 14 luglio 2020

Divenuta legge regionale 52/2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia

di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62](#)

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2020, n. 69

Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Inquadramento del personale giornalista

Art. 2 - Dotazione organica

Art. 3 - Fondo salario accessorio del personale del comparto

Art. 4 - Responsabile dell'Agenzia di Informazione degli organi di governo della Regione. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 43/2006

Art. 5 - Funzioni. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2011

Art. 6 - Organizzazione. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 9/2011

Art. 7 - Responsabile dell'Ufficio stampa. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 9/2011

Art. 8 - Inquadramento del personale giornalistico. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 9/2011

Art. 9 - Norma finanziaria

Art. 10 - Abrogazioni

Art. 11 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 50 dello Statuto;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che la regolamentazione dei profili professionali del

personale degli uffici stampa degli enti pubblici siano affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) e, in particolare, gli articoli 2 e 45, in tema di modalità per l'equiparazione dei trattamenti economici di dipendenti provenienti da diversi comparti di contrattazione;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e, in particolare, l'articolo 1, comma 160, che ha inserito il comma 5 bis nell'articolo 9 della l. 150/2000, secondo il quale: "Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro";

Viste le sentenze della Corte costituzionale 9 gennaio 2019, n. 10; 17 aprile 2019, n. 81 e 15 giugno 2020, n. 112;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Funzioni locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto tra L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le organizzazioni sindacali in data 21 maggio 2018 e, in particolare, l'articolo 18 bis per l'istituzione di nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione e la relativa dichiarazione congiunta n. 8 secondo la quale, con riferimento al citato articolo, "le parti del presente contratto, con l'intervento della FNSI ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, convengono sull'opportunità di definire, in un'apposita sequenza contrattuale, una specifica regolazione di raccordo, anche ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provveda a disciplinare l'applicazione

della citata disposizione contrattuale nei confronti del personale al quale, in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale in materia, sia stata applicata una diversa disciplina contrattuale nazionale, seppure in via transitoria";

Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione), per l'applicazione, tra l'altro, al personale con funzioni di giornalista in servizio presso le agenzie di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale, del contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 "Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione" e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 "Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale");

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 43/2006, nell'istituire le strutture speciali per le attività di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale, in coerenza con quanto previsto dalla l. 150/2000, ha provveduto, nelle more dell'attuazione dell'articolo 9, comma 5, della medesima l. 150/2000, a riconoscere al personale giornalista iscritto all'Ordine dei giornalisti, l'applicazione, per quanto inerente il trattamento giuridico ed economico, delle previsioni contrattuali di cui al CNLG. Successivamente la l.r. 9/2011 ha disposto l'istituzione di un ufficio stampa per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale, stabilendo che al relativo personale si applica lo stato giuridico e il trattamento economico previsto dal CNLG e abrogando conseguentemente le disposizioni della l.r. 43/2006 che si riferivano al Consiglio regionale e all'Agenzia di informazione dello stesso;

2. Nell'anno 2018, il CCNL Funzioni locali 2016-2018 ha previsto l'istituzione di nuovi profili professionali per il relativo personale, delineando la figura di "giornalista pubblico", cui si applicano le disposizioni del CCNL del comparto di riferimento;

3. Con la dichiarazione congiunta n. 8 al sopracitato CCNL si è definita la necessità di un'apposita sequenza contrattuale, da adottarsi nel confronto partecipativo anche delle organizzazioni sindacali dei giornalisti, per l'adozione di una specifica regolazione di raccordo per

la definizione, anche attraverso tabelle di equiparazione, delle modalità per il reinquadramento del personale giornalista nell'ambito del CCNL di riferimento;

4. La sentenza della Corte costituzionale 10/2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale del Lazio 9/2017 nella parte in cui prevede l'applicazione del CNLG nei confronti del personale giornalista, iscritto all'albo dei giornalisti, in servizio presso gli uffici stampa della Regione e la sentenza della Corte costituzionale 81/2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 5/2018, nella parte in cui, analogamente, prevedeva l'applicazione al personale giornalistico del contratto giornalistico;

5. La sentenza della Corte costituzionale 15 giugno 2020, n. 112, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata 7/2001, nella parte in cui prevede l'applicazione al personale giornalista dell'ente del CNLG;

6. Alla data di approvazione della presente legge non risulta ancora adottata alcuna specifica regolamentazione contrattuale per l'equiparazione indicata;

7. Solo con la l. 160/2019, in vigore dal 1° gennaio 2020, il legislatore nazionale ha provveduto, nelle more dell'adozione della regolamentazione contrattuale citata, a fornire indicazione in merito alle modalità di reinquadramento del personale giornalista nell'ambito del CCNL, in particolare prevedendo il possibile mantenimento del "trattamento in godimento" e, quindi, sotto il profilo retributivo, il mantenimento del trattamento economico più favorevole attraverso il riconoscimento di un assegno "ad personam" riassorbibile, ai sensi dell'articolo 2 del d. lgs. 165/2001, e rinviando nuovamente, a tal fine, alla futura disciplina contrattuale;

8. La necessità di una specifica regolamentazione contrattuale, per definire compiutamente le modalità dell'inquadramento del personale con funzioni di giornalista nell'ambito del CCNL di riferimento è stata altresì ribadita dalla stessa Corte costituzionale che, con la sopracitata sentenza 112/2020, nel ricondurre alla competenza del legislatore nazionale la regolamentazione in materia, ha sottolineato la necessità di un intervento regolativo di natura contrattuale, in una disciplina di equiparazione che deve trovare la propria fonte in un contratto negoziato con le rappresentanze sindacali dei giornalisti, attraverso l'attivazione di una specifica area di contrattazione;

9. Nel perdurare della vigenza della l.r. 43/2006 e della l.r. 9/2011, la Regione Toscana si è attivata, nelle apposite sedi istituzionali, al fine di dare impulso all'intervento contrattuale, per la definizione delle modalità per operare il richiesto reinquadramento, nella piena consapevolezza della necessità di dare la più rapida attuazione al disposto normativo e contrattuale, fornendo, anche a fini deflattivi del contenzioso, adeguata certezza in merito alle citate modalità;

10. Il personale giornalista della Regione Toscana risulta, in massima parte, inquadrato in forza di concorso pubblico per titoli ed esami per il profilo di giornalista, con applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto dal CNLG, evidenziandosi ancor più la necessità di dettare una disciplina per il relativo reinquadramento, che assicuri anche certezza giuridica alle posizioni soggettive coinvolte, disciplina contenuta nella presente legge, in un intervento normativo regionale suppletivo, con valenza solo transitoria, nell'attesa della dovuta regolamentazione contrattuale;

11. Nelle more dell'adozione della prevista sequenza contrattuale, è quindi necessario procedere a dettare disposizioni inerenti all'inquadramento del personale giornalista della Regione Toscana, in servizio presso l'Agenzia di informazione della Giunta regionale e in servizio presso il Consiglio regionale, nell'ambito del CCNL funzioni locali, provvedendo a definirne, in via transitoria, il relativo trattamento giuridico ed economico, con la modifica e parziale abrogazione delle disposizioni di cui alla l.r. 43/2006;

12. L'intervento legislativo regionale appare urgente considerato che nell'ambito della proposta di rendiconto per l'anno 2020 della Regione Toscana, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, già con atto di convocazione dell'adunanza plenaria del 29 giugno 2020, evidenzia talune criticità che particolarmente si appuntano nei dubbi di legittimità costituzionale sulle citate l.r. 43/2006 e l.r. 9/2011, per quanto le medesime prevedono in ordine all'applicazione del CNLG al personale giornalista, ed a tali rilievi promossi dalla Magistratura contabile la presente legge intende fornire adeguato riscontro;

13. Alla luce di quanto sopra esposto, relativamente ai nuovi principi in tema di inquadramento del personale giornalistico, appare necessario modificare la disciplina organizzativa dell'ufficio stampa del Consiglio regionale contenuta nella l.r. 9/2001;

14. L'equiparazione, in particolare sotto il profilo del trattamento economico dei dipendenti cui si è applicato il CNLG, deve ispirarsi ai consolidati principi, di fonte normativa come giurisprudenziale, della parità di trattamento economico dei dipendenti provenienti da diversi comparti di contrattazione e della irriducibilità del medesimo trattamento in applicazione del generale principio civilistico del divieto di "reformatio in pejus";

15. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Inquadramento del personale giornalista

1. Il personale giornalista appartenente al ruolo unico regionale in servizio a tempo indeterminato presso l'Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione e presso l'Ufficio stampa del Consiglio regionale, ai sensi rispettivamente della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) e della legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 "Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione" e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 "Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale"), cui si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG), è inquadrato nella categoria D del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) funzioni locali, con attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico corrispondente alla categoria di inquadramento.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito un assegno "ad personam", ai sensi dell'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), riassorbibile nelle modalità e nelle misure definite dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro, per la remunerazione delle differenze retributive con il trattamento economico più favorevole attualmente in godimento e col mantenimento della parità del relativo trattamento retributivo.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, e informate le organizzazioni sindacali ivi comprese quelle rappresentative della categoria dei giornalisti, sono definite, con efficacia a decorrere dell'entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione di quanto previsto al comma 1 e al comma 2, nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 160, della l. 160/2019, le tabelle di equiparazione, l'organizzazione del lavoro ed ogni altra disposizione attuativa di quanto previsto dal presente articolo.

4. Con atto della direzione competente in materia di personale si provvede all'inquadramento del personale interessato dalle disposizioni di cui alla presente legge, sulla base di quanto disposto nella deliberazione di cui al comma 3.

5. I commi 1 e 2 e quanto disposto nella deliberazione di cui al comma 3, sono efficaci fino alla sottoscrizione

del contratto integrativo successivo al CCNL per l'attuazione dell'articolo 18 bis del CCNL Funzioni locali 2016 - 2018 e dell'articolo 1, comma 160, della l. 160/2019.

Art. 2

Dotazione organica

1. La dotazione organica dell'Agenzia di informazione degli organi di governo, approvata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 43/2006, e la dotazione organica dell'Ufficio stampa del Consiglio regionale confluiscono, incrementandole, rispettivamente nella dotazione organica della Giunta regionale e nella dotazione organica del Consiglio regionale. Per il personale giornalista, le dotazioni organiche sono incrementate nel numero di unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Fondo salario accessorio del personale del comparto

1. Il limite delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) è stabilmente incrementato, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera d), del CCNL funzioni locali 2016/2018, dei risparmi che conseguono al progressivo riassorbimento dell'assegno "ad personam" di cui all'articolo 1, comma 2, oltre a quanto stanziato nell'esercizio 2019 per le retribuzioni variabili del personale di cui all'articolo 1, comma 1, limitatamente al numero di unità di cui all'articolo 2.

Art. 4

Responsabile dell'Agenzia di Informazione degli organi di governo della Regione.

Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 43/2006

1. L'articolo 3 della l.r. 43/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Responsabile dell'Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione

1. La responsabilità dell'Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione è affidata a un dirigente di ruolo dell'Amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche o a soggetto, anche esterno al ruolo dirigenziale dell'Am-

ministrazione, in possesso, oltreché dei requisiti previsti dall'articolo 13, comma 2, della l.r. 1/2009, del requisito dell'iscrizione negli elenchi dei professionisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista).

2. L'incarico di responsabile dell'Agenzia ha carattere di esclusività e non è compatibile con l'esercizio di altra attività professionale.

3. Nel caso in cui il responsabile sia scelto tra dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale, o tra dirigenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, l'incarico è conferito previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo.

4. L'incarico di responsabile dell'Agenzia è attribuito con decreto del Direttore generale ed ha la durata definita ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della l.r. 1/2009.

5. Il responsabile esercita, oltre alle funzioni dirigenziali di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2009, i poteri e le funzioni proprie della figura di direttore responsabile di organo di stampa, assicurando il costante raccordo dell'Agenzia con le strutture organizzative del Consiglio regionale e della Giunta regionale, con gli enti e le aziende regionali, per l'informazione in entrata e in uscita e per una efficace integrazione delle attività svolte con quelle proprie delle strutture della comunicazione dei due organi istituzionali.

6. Il responsabile contribuisce alla definizione dei programmi annuali delle attività di informazione e comunicazione e risponde agli organi di vertice per l'attuazione delle attività di informazione previste dagli stessi programmi.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono efficaci a decorrere dalla nomina del Responsabile dell'Agenzia nella Legislatura successiva a quella di entrata in vigore della legge regionale 24 luglio 2020, n. 68 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011).”.

Art. 5 Funzioni.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2011

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 9/2011 è aggiunto il seguente:

“2 bis. All'inizio di ciascuna legislatura, l'Ufficio di presidenza provvede a dettare delle direttive per l'attività di informazione cui il settore è preposto.”.

Art. 6

Organizzazione.

Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 9/2011

1. L'articolo 3 della l.r. 9/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 Organizzazione

1. All'Ufficio stampa è assegnato personale iscritto all'Albo nazionale dei giornalisti per lo svolgimento delle attività di informazione di cui all'articolo 1 e personale con profilo adeguato allo svolgimento dell'attività di segreteria e di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nonché alla gestione delle risorse finanziarie assegnate alle funzioni del settore e all'adozione degli atti in ordine alla stipula di contratti e convenzioni funzionali all'efficace svolgimento dei compiti dello stesso

2. Ai dipendenti assegnati al settore si applica esclusivamente lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale funzioni locali.”.

Art. 7

Responsabile dell'Ufficio stampa.

Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 9/2011

1. L'articolo 4 della l.r. 9/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 Responsabile dell'Ufficio stampa

1. L'incarico di responsabile dell'Ufficio stampa è conferito dal Segretario generale ad un dirigente di ruolo del Consiglio regionale iscritto negli elenchi dei professionisti dell'Albo nazionale giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963 n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista).

2. In caso di carenze della struttura organizzativa del Consiglio regionale l'incarico di cui al comma 1 può essere conferito, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), ad un soggetto, anche esterno al ruolo dirigenziale dell'amministrazione regionale, in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal medesimo articolo 13, comma 2, del requisito dell'iscrizione negli elenchi dei professionisti dell'Albo nazionale giornalisti di cui all'articolo 26 della l. 69/1963.

3. Il responsabile, oltre a esercitare le ordinarie funzioni di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2009, in particolare:

- a) dirige e coordina, nell'ambito delle direttive generali impartite dall'Ufficio di presidenza;
- b) impartisce le direttive tecnico-professionali,

definendo le attività, stabilendo gli orari per l'attività del personale assegnato, nonché le necessarie disposizioni per il regolare andamento del servizio;

c) assicura il costante raccordo con le strutture organizzative del Consiglio regionale per l'informazione in entrata e in uscita e per una efficace integrazione delle attività svolte;

d) contribuisce alla definizione dei programmi annuali delle attività di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di comunicazione e informazione. Comitato regionale per le comunicazioni) e risponde all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per l'attuazione delle attività di informazione previste dagli stessi programmi;

e) assicura i rapporti con i soggetti terzi;

f) assume la responsabilità di direzione delle pubblicazioni di ogni tipo curate dal Settore per il Consiglio regionale.”.

Art. 8

Inquadramento del personale giornalistico
Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 9/2011

1. L'articolo 5 della l.r. 9/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Inquadramento del personale giornalistico

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 68 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011), il personale giornalista appartenente al ruolo unico regionale in servizio a tempo indeterminato presso l'Ufficio stampa del Consiglio regionale, è inquadrato nella categoria D del contratto collettivo nazionale (CCNL) Funzioni locali, con attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico corrispondente alla categoria di inquadramento.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito un assegno ad personam, ai sensi dell'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), riassorbibile nelle modalità e nelle misure definite dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro, per la remunerazione delle differenze retributive con il trattamento economico più favorevole attualmente in godimento e col mantenimento della parità di trattamento retributivo.”

Art. 9

Norma finanziaria

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10 Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 2, comma 2, limitatamente al periodo dalle parole: “assunti a contratto” alle parole: “ruolo regionale”; l'articolo 4, comma 4 e l'articolo 6, comma 4, della l.r. 43/2006.

b) gli articoli 6 e 7 della l.r. 9/2011.

Art. 11 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La Vicepresidente
BARNI

Firenze, 24 luglio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.07.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 20 luglio 2020, n. 51

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 21 luglio 2020, n. 484

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Vittorio Bugli

Approvata in data 21 luglio 2020

Divenuta legge regionale 56 /2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo delle ll..rr.. 43/2006, 9/2011, così come risultano modificate dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme

per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[legge regionale 2 agosto 2006, n. 43](#)
[legge regionale 9 marzo 2011, n. 9](#)

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2020, n. 70

Disposizioni in materia di cedole librarie. Modifiche alla l.r. 32/2002.

Il Consiglio regionale ha approvato
 Il Presidente della Giunta
 promulga

la seguente legge:

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e, in particolare, l'articolo 156, comma 1;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Considerato quanto segue:

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1, del d.lgs. 297/1994, anche al fine di rendere maggiormente uniformi le procedure, è opportuno disporre limitate modifiche alla l.r. 32/2002 al fine di introdurre, in materia di cedole librarie per la scuola primaria, il principio della dematerializzazione e, in particolare, della libera scelta da parte delle famiglie rispetto agli esercizi commerciali in cui effettuare l'acquisto dei libri di testo;

Approva la presente legge

Art. 1

Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“2 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), i comuni provvedono, con risorse statali, alla fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione, attraverso il sistema della cedola libraria anche in modalità digitale, garantendo la libera scelta tra i fornitori da parte delle famiglie stesse.”.

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 7 della l.r.32/2002 è inserito il seguente:

“2 ter. Il comune tenuto all'adempimento di cui al comma 2 bis è di norma quello di residenza anagrafica dello studente.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La Vicepresidente
 BARNI

Firenze, 24 luglio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14.07.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 17 giugno 2020, n. 473

Proponenti:

Consiglieri Bugetti, Bezzini, Tartaro, Pieroni

Assegnata alla 2ª Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 9 luglio 2020

Approvata in data 14 luglio 2020

Divenuta legge regionale 54/2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge

regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32](#)

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2020, n. 71

Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Principi

Art. 4 - Criteri

Art. 5 - Cittadini attivi

Art. 6 - Stato di abbandono degli immobili e banca dati

CAPO II

Promozione dell'autonomia civica

Art. 7 - Regolamento

Art. 8 - Patti di collaborazione

Art. 9 - Informazioni sulla sussidiarietà sociale e beni comuni

CAPO III

Forme di sostegno al governo collaborativo dei beni comuni

Art. 10 - Autofinanziamento, esenzioni e agevolazioni, utilizzo di beni pubblici

Art. 11 - Confronto pubblico

CAPO IV

Norme finali

Art. 12 - Disposizioni transitorie

Art. 13 - Clausola di invarianza finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

Vista l'articolo 4, lettera m bis), dello Statuto che tra le finalità prioritarie perseguite dalla Regione stabilisce “la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future e la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei medesimi”;

Visti gli articoli 58, 59 e 62 dello Statuto sui principi di sussidiarietà sociale e istituzionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Vista la legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano);

Preso atto che il Consiglio delle autonomie locali non ha espresso il parere obbligatorio di competenza;

Considerato quanto segue:

1. In attuazione dell'articolo 4, lettera m bis), dello Statuto sulla tutela dei beni comuni, occorre definire principi e disposizioni sulla tutela di questa particolare categoria di beni, che vanno assumendo sempre più rilevante importanza, anche per valorizzare le iniziative dei cittadini associati a favore delle comunità dove vivono;

2. Occorre altresì dettare criteri cui improntare una corretta gestione di questa tipologia particolare di beni, nonché individuare una serie di strumenti quali, banca dati dei beni comuni e delle esperienze in essere, age-

volazioni per l'utilizzazione dei beni, confronti pubblici ecc., funzionali al raggiungimento degli scopi della presente legge;

3. In attuazione dei principi di sussidiarietà sociale, particolare importanza riveste lo strumento del patto di collaborazione, ossia l'accordo con cui i cittadini attivi, i proprietari dei beni comuni e gli enti pubblici organizzano, in maniera cooperativa e senza fine di lucro, gli interessi relativi alle utilità generate dal bene comune;

4. La presente legge prevede un regolamento attuativo per i beni regionali e rispetta l'autonomia degli enti locali nella gestione dei beni comuni prevedendo che essi, nell'ambito della propria autonomia, possano adottare regolamenti sulla gestione dei beni comuni in conformità ai principi della legge e che, in assenza di un proprio regolamento, possono applicare quello regionale per i loro beni;

Approva la presente legge

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione ai sensi degli articoli 1, 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18, 43 e 45, e in particolare dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, dà attuazione al principio di sussidiarietà sociale di cui agli articoli 58 e 59 dello Statuto, favorendo la cittadinanza attiva, promuovendo la diffusione della cultura dei beni comuni e del loro governo collaborativo, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e coinvolgendo soggetti sociali ed imprenditoriali;

2. Con la presente legge la Regione dà altresì attuazione all'articolo 4, lettera m bis), dello Statuto sulla tutela e la valorizzazione dei beni comuni e delinea principi per la loro gestione e fruizione in Toscana per le seguenti finalità:

a) tutela del benessere di tutte le persone presenti sul territorio regionale, nonché della vita delle generazioni future;

b) promozione della coesione sociale e dello spirito di mutua collaborazione tra pubblica amministrazione, cittadinanza attiva e altre formazioni sociali;

c) rivitalizzazione degli strumenti della democrazia rappresentativa.

3. Gli enti regionali e locali applicano la presente legge operando secondo principi di trasparenza, e imparzialità e assicurano il più ampio coinvolgimento delle espressioni di cittadinanza attiva.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) beni comuni: i beni intesi quali beni materiali, immateriali e digitali, che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future, per i quali i cittadini si attivano per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;

b) cura: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione, gestione e manutenzione dei beni comuni;

c) gestione condivisa: uso pubblico e fruizione collettiva dei beni comuni, con caratteri di inclusività e integrazione;

d) rigenerazione: recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività e integrazione;

e) enti regionali: la Regione, le aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale, gli enti e organismi dipendenti dalla Regione;

f) enti locali: comuni e province toscane, Città metropolitana di Firenze, loro consorzi, associazioni e agenzie, i loro enti e organismi dipendenti o strumentali, gli enti gestori dei beni di uso civico di cui al capo II della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico).

Art. 3

Principi

1. Ai fini della presente legge, la Regione riconosce, promuove e sostiene l'iniziativa autonoma delle formazioni sociali che, nella comunità regionale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, e svolgono attività di interesse generale, compresi gli enti del terzo settore di cui alla legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano).

2. Gli enti regionali si conformano alle disposizioni della presente legge, anche mediante l'adozione di regolamenti; gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia, possono adottare regolamenti sulla gestione dei beni comuni in conformità ai principi della presente legge.

3. Gli interventi di cura, gestione collaborativa o rigenerazione dei beni comuni non sostituiscono i servizi essenziali garantiti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente.

4. I soggetti di natura imprenditoriale, quando coinvolti nella cura, gestione collaborativa o rigenerazione dei beni comuni non ne ricavano vantaggi economici, diretti o indiretti.

5. Le attività di cura, gestione collaborativa e rigene-

razione dei beni comuni, svolte in attuazione della presente legge, non sostituiscono in alcun modo le attività di lavoro e la professionalità delle persone che operano nei settori tradizionali e rispettano le norme in materia di sicurezza sul lavoro.

6. La Regione, gli enti regionali e locali, riconoscono il valore della formazione dei propri dipendenti sulle tematiche della collaborazione civica.

7. L'attività programmatica e amministrativa della Regione è svolta in conformità ai principi e alle disposizioni della presente legge.

8. La presente legge non si applica agli interventi di sussidiarietà orizzontale e al baratto amministrativo di cui, rispettivamente, agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Art. 4 Criteri

1. La collaborazione tra cittadini attivi, enti regionali, enti locali e altri soggetti privati inerente ai beni comuni osserva i seguenti criteri, anche in attuazione dello Statuto:

a) semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni, a tutti i livelli, e realizzazione del principio di buona amministrazione, secondo criteri di imparzialità, trasparenza, equità;

b) responsabilità, nell'accezione di collaborazione che risulti orientata alla produzione di risultati utili, al mantenimento della finalità pubblica del bene comune e sia effettivamente orientata a perseguire l'interesse generale e ad avere un impatto positivo sulle comunità locali in termini di coesione sociale;

c) cooperazione e inclusività, in quanto gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, attengono a una organizzazione cooperativa, inclusiva e non di mercato, della vita associata e, pertanto, non sono soggetti alle procedure di evidenza pubblica nei casi consentiti dalla normativa vigente;

d) pari opportunità fra donne e uomini e valorizzazione della differenza di genere, rifiuto di ogni discriminazione;

e) sostenibilità, per il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale;

f) adeguatezza e differenziazione, affinché le forme di collaborazione tra cittadini, enti regionali, enti locali e altri soggetti privati, avvicinato ai cittadini, nella più ampia misura, l'organizzazione della vita sociale e l'esercizio delle funzioni pubbliche;

g) sussidiarietà sociale, per il superamento delle disuguaglianze economiche e sociali e per favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, se-

condo le loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale delle comunità;

h) promozione di piattaforme informative internet aperte alla cittadinanza e alle pubbliche amministrazioni per favorire lo scambio e la diffusione delle informazioni.

2. Gli enti regionali e gli enti locali garantiscono l'osservanza dei criteri di cui al presente articolo e monitorano a tal fine la gestione dei beni comuni, nonché l'attuazione dei patti di collaborazione di cui all'articolo 8.

Art. 5 Cittadini attivi

1. Tutti coloro che vivono sul territorio regionale sono soggetti attivi, sia come singoli, sia attraverso formazioni sociali, per iniziative di cura, gestione collaborativa e rigenerazione dei beni comuni e, in particolare, possono:

a) avanzare proposte e assumere iniziative per il governo collaborativo di beni comuni;

b) rivolgere istanze, agli enti regionali ed agli enti locali, per segnalare omissioni o inerzie nell'esercizio dei poteri amministrativi sui beni comuni;

c) mettere a disposizione beni di loro proprietà affinché siano presi in considerazione ai fini dell'attuazione della presente legge.

2. I soggetti associativi che intendono svolgere le attività oggetto della presente legge rispettano i valori della Costituzione e osservano i criteri di democraticità per la formazione della volontà sociale.

3. I cittadini attivi si impegnano a gestire il bene comune assegnato secondo i principi e le procedure della presente legge.

Art. 6 Stato di abbandono degli immobili e banca dati

1. Lo stato di abbandono costituisce ostacolo alla realizzazione di equi rapporti sociali e alla migliore riproduzione del patrimonio territoriale, nella sua qualità di bene comune ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

2. La Giunta regionale promuove, ai sensi dell'articolo 9, la costituzione della banca dati pubblica dei beni comuni, implementata dalle segnalazioni dei cittadini attivi e degli enti pubblici ed organizzata in sezioni che distinguono:

a) i beni comuni presenti nel territorio regionale;

b) i beni comuni in stato di abbandono come identificati dal regolamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera i);

c) le esperienze realizzate e tutti gli atti inerenti ai beni comuni.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento della banca dati e di raccordo con gli enti regionali e gli enti locali.

CAPO II

Promozione dell'autonomia civica

Art. 7

Regolamento

1. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, prevede:

a) la costituzione di gruppi di lavoro per l'istruttoria e la valutazione delle proposte di collaborazione aventi ad oggetto beni comuni, nonché per le azioni di supporto e facilitazione relative alla conclusione di patti di collaborazione tra cittadini attivi e soggetti privati;

b) il dettaglio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d);

c) la disciplina delle procedure per la definizione e la stipulazione del patto di collaborazione di cui all'articolo 8, con previsione di tempi certi;

d) procedure di consultazione pubblica sia per l'individuazione dei beni, sia per la scelta dei soggetti affidatari;

e) criteri di scelta dei soggetti affidatari, con obbligo di motivazione;

f) criteri e modalità di fruizione pubblica del bene comune affidato;

g) casi e motivi di revoca e interruzione delle collaborazioni attivate;

h) criteri e modalità di identificazione degli immobili ed edifici in stato di abbandono;

i) i rapporti con le realtà sociali, associative e istituzionali;

l) la rendicontazione pubblica circa l'uso delle risorse finanziarie eventualmente ricevute dalle pubbliche amministrazioni o da altri soggetti privati.

2. La Regione adotta il regolamento di cui al comma 1, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge; gli enti regionali adottano il proprio regolamento nei sessanta giorni successivi.

Art. 8

Patti di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è l'accordo con il quale i cittadini attivi, i proprietari dei beni comuni e gli enti pubblici organizzano, in maniera cooperativa e senza fine di lucro, gli interessi relativi alle utilità generate dal bene comune, programmando e progettando insieme le attività di cura, gestione collaborativa e rigenerazione. Il patto di collaborazione è sottoscritto dai soggetti singoli, associati o, comunque, riuniti in formazioni sociali anche infor-

mali. In tale ultima ipotesi, le persone che sottoscrivono il patto di collaborazione rappresentano, nei rapporti con l'ente, la formazione sociale interessata.

2. Gli enti pubblici possono assegnare in uso beni comuni di cui sono proprietari ovvero promuoverne l'assegnazione in uso da parte dei soggetti privati proprietari.

3. Il patto definisce in particolare:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;

b) la durata della collaborazione, di regola non inferiore a due anni e non superiore a nove anni;

c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

d) le modalità di uso pubblico e fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;

e) l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento, governo e partecipazione;

f) le forme assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi;

g) le forme di sostegno messe a disposizione dagli enti pubblici, compresi casi e modi di eventuale utilizzo dei pubblici dipendenti, modulate in relazione al valore generativo che la collaborazione potenzialmente riveste;

h) le misure di pubblicità del patto, di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti;

i) l'eventuale comodato d'uso gratuito dei beni strumentali e dei materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività di cura e gestione collaborativa, con modalità tali da favorirne il riuso;

l) le modalità di soluzione informale delle controversie che possano insorgere durante la vita del patto;

m) i casi e i motivi di risoluzione o sospensione del patto, comprese le penalità per l'inosservanza delle clausole in esso contenute;

n) i casi e le modalità di recesso unilaterale;

o) le modalità di modifica del patto;

p) forme e modalità di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad atti di mecenatismo, esclusa ogni forma di sponsorizzazione;

q) l'eventuale svolgimento di attività economiche di carattere accessorio e senza fine di lucro, per l'autofinanziamento delle azioni e degli interventi previsti dal patto;

r) le eventuali forme di pubblicità come l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi, senza che ciò costituisca in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate.

4. Il monitoraggio e la valutazione di cui al comma 3, lettera h), del devono contenere informazioni relative a:

a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;

b) azioni e servizi resi;

c) risultati raggiunti, evidenziando la generazione di impatti positivi sulla comunità locale e sui beni comuni oggetto del patto e sulla cultura della cura condivisa dei beni comuni;

d) risorse disponibili ed utilizzate.

5. Il patto di collaborazione:

a) può prevedere l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà degli enti pubblici;

b) può stabilire che gli enti pubblici assumano direttamente oneri per la realizzazione di azioni e interventi o per le spese relative alle utenze o ad interventi di manutenzione;

c) non può destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi a carico degli enti pubblici.

6. Il patto di collaborazione è concluso ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e, ove ne ricorrano le condizioni, si applica l'articolo 11 della medesima l. 241/1990.

7. Qualora il patto di collaborazione preveda lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, si applica l'articolo 15 della l.r. 65/2020.

8. Qualora il patto di collaborazione preveda interventi di rigenerazione che comportano attività di recupero del bene ad opera di cittadini, lo stesso è stipulato con un ente del Terzo settore che assume gli obblighi di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Art. 9

Informazioni sulla sussidiarietà sociale e beni comuni

1. Ai fini della implementazione della banca dati di cui all'articolo 6, comma 2, gli enti locali trasmettono all'amministrazione regionale gli atti adottati o stipulati inerenti alla cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni materiali e immateriali.

2. Gli enti regionali e gli enti locali diffondono le informazioni sui contenuti della presente legge e sui patti di collaborazione stipulati e mettono a disposizione la relativa documentazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet, nonché tramite ogni altra forma di comunicazione istituzionale.

CAPO III

Forme di sostegno al governo collaborativo dei beni comuni

Art. 10

Autofinanziamento, esenzioni ed agevolazioni, utilizzo di beni pubblici

1. La Regione, e gli enti locali, rispettivamente nell'esercizio delle proprie competenze normative e regolamentari in materia di tributi e imposte, possono prevedere esenzioni ed agevolazioni a favore dei cittadini attivi che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione.

Art. 11

Confronto pubblico

1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione organizza un incontro pubblico, invitando i cittadini attivi in modo da assicurarne la più ampia partecipazione e i rappresentanti degli enti pubblici che hanno sottoscritto patti di collaborazione.

2. La Regione, nell'ambito dell'iniziativa di cui al comma 1, promuove il confronto tra i soggetti invitati al fine di valutare gli effetti della legge ed acquisire proposte di modifica.

CAPO IV

Norme finali

Art. 12

Disposizioni transitorie

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le esperienze di cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni già avviate si adeguano alla presente legge mediante sottoscrizione di un patto di collaborazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti pubblici convocano le parti interessate per la verifica di coerenza con la presente legge e, in caso di difformità, possono trasformare i negozi eventuali di concessione in patti di collaborazione ai sensi dell'articolo 8, senza sospendere o pregiudicare le esperienze in essere nelle more della conclusione del patto.

3. Gli enti locali, in assenza di un proprio regolamento, possono applicare il regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La Vicepresidente
BARNI

Firenze, 24 luglio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 07.07.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 4 marzo 2020, n. 448

Proponenti:

Consiglieri Giani, Rossi, Fattori, Meucci, Spinelli, Giannarelli, Pecori, Marras, Bugliani

Assegnata alla 1a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 2 luglio 2020

Approvata in data 7 luglio 2020

Divenuta legge regionale 42/2020 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2020, n. 72

Sostegno a singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico e a società di servizi per il trasferimento tecnologico. Modifiche alla l.r. 57/2019.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Modifiche al titolo della l.r. 57/2019

Art. 2 - Modifiche al preambolo della l.r. 57/2019

Art. 3 - Finalità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 57/2019

Art. 4 - Fondo per il trasferimento tecnologico. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 57/2019

Art. 5 - Ulteriore operatività del fondo per il trasferimento tecnologico. Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 57/2019

Art. 6 - Normativa di riferimento. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 57/2019

Art. 7 - Commutazione dell'intervento del fondo. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 57/2019

Art. 8 - Norma finanziaria. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 57/2019

Art. 9 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Vista la legge regionale 6 agosto 2019, n. 57 (Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico);

Considerato quanto segue:

1. È necessario ampliare la portata dell'intervento originariamente previsto a sostegno della razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico, prevedendo anche la possibilità di concedere a singole società di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico, nonché a società che erogano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico, le agevolazioni del fondo costituito ai sensi della l.r. 57/2019, tenuto conto che il ruolo di dette società, quali attori del trasferimento tecnologico, è meritevole del sostegno pubblico. Le società in questione, potenziali beneficiarie dell'agevolazione, non sono solo quelle già indicate dalla l.r. 57/2019 ai fini del processo di razionalizzazione, ma sono anche le società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico operanti in Toscana, in modo esclusivo o prevalente, indipendentemente dalla partecipazione pubblica, nonché le società, partecipate anche parzialmente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, operanti in Toscana, in modo esclusivo o prevalente, che prestano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico;

2. È necessario confermare che le agevolazioni possono essere concesse dal fondo nella forma dell'assunzione di partecipazioni, oppure nella forma del prestito, oppure del contributo a fondo perduto;

3. È necessario modificare in parte la natura delle risorse assegnate al fondo per il trasferimento tecnologico le quali, per la quota dedicabile alla concessione del contributo a fondo perduto, passano da conto capitale a parte corrente, al fine di consentire flessibilità nelle modalità di intervento del fondo in funzione delle diverse finalità ammissibili al contributo stesso. Si rileva, infatti, come i potenziali destinatari degli interventi abbiano esigenze varie meritevoli di sostegno: non solo afferenti a progetti di investimento, ma anche al miglioramento gestionale;

4. Al fine di consentire la rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche al titolo della l.r. 57/2019

1. Il titolo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 57

(Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico), è sostituito dal seguente: “Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico, sostegno a singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico e a società di servizi per il trasferimento tecnologico”.

Art. 2

Modifiche al preambolo della l.r. 57/2019

1. Dopo il punto 6 del preambolo della l.r. 57/2019 è inserito il seguente:

“6 bis. Per valorizzare il raccordo tra sistema produttivo e sistema della ricerca, l’operatività del fondo è estesa a singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico, purché oggetto di un processo di aggregazione, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, indipendentemente dalla partecipazione pubblica, nonché a società, sempre oggetto di un processo di aggregazione, partecipate anche parzialmente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, che prestano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico;”.

Art. 3

Finalità.

Modifiche all’articolo 1 della l.r. 57/2019

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 57/2019 è inserito il seguente:

“1 bis. Per valorizzare il raccordo tra sistema produttivo e sistema della ricerca, la Regione può incentivare anche singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico, purché oggetto di un processo di aggregazione, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, indipendentemente dalla partecipazione pubblica, nonché società, sempre oggetto di un processo di aggregazione, partecipate anche parzialmente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, che prestano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 57/2019 dopo le parole: “Per le finalità di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “e al comma 1 bis”.

Art. 4

Fondo per il trasferimento tecnologico.
Modifiche all’articolo 2 della l.r. 57/2019

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 57/2019 dopo le parole: “di cui all’articolo 1” sono inserite le seguenti: “, comma 1”.

Art. 5

Ulteriore operatività del fondo per
il trasferimento tecnologico.
Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 57/2019

1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 57/2019 è inserito il seguente:

“Art. 2 bis

Ulteriore operatività del fondo per
il trasferimento tecnologico

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1 bis, il fondo di cui all’articolo 2 può intervenire anche a favore di singole società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico, purché oggetto di un processo di aggregazione, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente indipendentemente dalla partecipazione pubblica, nonché a favore di società, sempre oggetto di un processo di aggregazione, partecipate anche parzialmente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, operanti in Toscana in modo esclusivo o prevalente, che prestano servizi a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico.

2. Sono escluse dall’applicazione del presente articolo:

a) le società che svolgono attività a favore delle imprese per il trasferimento tecnologico i cui ricavi per tali attività siano, in ognuno degli esercizi del triennio precedente, inferiori al 25 per cento del totale dei ricavi stessi;

b) le società i cui ricavi derivanti dalla gestione di infrastrutture siano, in ognuno degli esercizi del triennio precedente, inferiori al 25 per cento del totale dei ricavi stessi.

3. Il valore dei ricavi indicato al comma 2, nonché l’operatività esclusiva o prevalente di cui al comma 1, sono attestati da un revisore legale iscritto nell’albo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). L’operatività è prevalente se almeno il 51 per cento del fatturato è realizzato in Toscana.

4. Il fondo interviene nelle forme previste dall’articolo 2, comma 2. In caso di conferimento di capitale, l’agevolazione consiste nell’assunzione di partecipazioni di minoranza non superiori al 40 per cento del capitale sociale della società partecipata, con periodo di investimento massimo di sette anni.

5. Qualora il fondo intervenga a favore di società tra quelle elencate all’articolo 2, comma 3, lettera b), non

deve essersi verificata la dismissione prevista all'articolo 5, comma 2.".

Art. 6

Normativa di riferimento.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 57/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 57/2019, dopo le parole: "Gli incentivi economici di cui all'articolo 2", sono aggiunte le seguenti: "e all'articolo 2 bis".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 57/2019 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Gli incentivi economici di cui all'articolo 2 bis possono essere concessi per importi superiori a quelli di cui al comma 1, previa notifica alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato."

Art. 7

Commutazione dell'intervento del fondo.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 57/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 57/2019 dopo le parole: "Decorso un triennio dalla data di intervento del fondo" sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 2, oppure un settennio nel caso di intervento ai sensi dell'articolo 2 bis, o qualora i soggetti beneficiari degli interventi di cui agli articoli 2 e 2 bis siano stati oggetto di ingresso di altri soci, con relativo aumento di capitale,."

Art. 8

Norma finanziaria.

Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 57/2019

1. L'articolo 6 della l.r. 57/2019 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Norma finanziaria

1. Per la costituzione del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, nonché ai fini della sua operatività secondo quanto stabilito dall'articolo 2 bis, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 256.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte, per l'importo di euro 200.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 1 "Spese correnti" e, per l'importo di euro 56.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020, sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per competenza e cassa:

anno 2020

- in diminuzione, Missione di spesa 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 200.000,00.

-- in aumento, Missione di spesa 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 200.000,00.

3. Gli oneri di gestione del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 2 bis, sono stimati in euro 5.000,00 annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 - 2022.

4. Agli oneri connessi alle spese di gestione di cui al comma 3, per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio."

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La Vicepresidente

BARNI

Firenze, 24 luglio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.07.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 24 febbraio 2020, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 27 febbraio 2020, n. 443

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Stefano Ciuffo

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 16 luglio 2020
Approvata in data 21 luglio 2020
Divenuta legge regionale 55/2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 57, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 6 agosto 2019 n. 57](#)

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2020, n. 73

Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia.

Il Consiglio regionale ha approvato
 Il Presidente della Giunta
 promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

CAPO II

Disposizioni in materia di geotermia

Art. 2 - Applicazione della disciplina delle aree non idonee

Art. 3 - Norma finanziaria

Art. 4 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 5 agosto 2016, n. 55 (Riapertura termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni sui beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato. Modifiche alla l.r. 81/2015);

Vista la legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015);

Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);

Vista la legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2020, n. 41 (Modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione

di energia geotermica in Toscana. Adozione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario dettare disposizioni normative, nelle more del completamento del processo di ricognizione e accertamento delle occupazioni del demanio idrico da parte degli impianti e delle reti per l'approvvigionamento idropotabile, gestite dai gestori del servizio idrico integrato, per individuare un percorso volto alla gestione tecnico-amministrativa delle occupazioni in essere, oltre che le modalità di pagamento degli indennizzi e delle occupazioni pregresse nelle more del rilascio del titolo concessorio;

2. Si rende necessario individuare il termine del 30 novembre 2020 per la sottoscrizione degli accordi volti alla semplificazione della procedura di rilascio delle relative concessioni;

3. Ai fini dell'approvazione degli accordi con i gestori del servizio idrico integrato, con legge regionale è necessario determinare l'indennizzo suddiviso per ciascun gestore sulla base del numero degli scarichi, morfologia del territorio, minimizzazione degli impatti per i cittadini, oltre al contenuto degli accordi medesimi;

4. È necessario, inoltre, in seguito all'individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana, effettuata mediante la del. c.r. 41/2020, disporre che tale individuazione abbia immediata efficacia e che si applichi anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

5. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti nella presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

CAPO I Disposizioni generali

Art.1 Oggetto

1. In via transitoria, in attesa del completamento del processo di ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti e i corpi idrici e le relative aree del demanio idrico, i soggetti gestori del servizio idrico integrato possono sottoscrivere, entro il termine del 30 novembre 2020, specifici accordi con la competente direzione regionale volti alla semplificazione della procedura di rilascio delle relative concessioni e alla regolarizzazione dei pagamenti per l'occupazione pregressa.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al

pagamento in via forfettaria di un indennizzo suddiviso per ciascun gestore sulla base del numero degli scarichi, morfologia del territorio, minimizzazione degli impatti per i cittadini, così come definito negli accordi di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'approvazione degli accordi di cui al comma 1, con legge regionale è determinato l'importo dell'indennizzo di cui al comma 2 e il contenuto dei medesimi accordi.

4. Fino alla sottoscrizione degli accordi e comunque non oltre il termine di cui al comma 1, sono interrotti i termini degli eventuali procedimenti avviati per la regolarizzazione delle somme pregresse.

CAPO II

Disposizioni in materia di geotermia

Art. 2

Applicazione della disciplina delle aree non idonee

1. L'individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana effettuata mediante la deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2020, n. 41 (Modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Adozione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014) è immediatamente efficace e si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La Vicepresidente
BARNI

Firenze, 27 luglio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.07.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 9 marzo 2020, n. 47

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 18 marzo 2020, n. 455

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessori Vittorio Bugli, Federica Fratoni

Assegnata alla 4ª Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 15 luglio 2020

Approvata in data 21 luglio 2020

Divenuta legge regionale 57/2020 (atti del Consiglio)

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE

- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 14 luglio 2020, n. 1022

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 14 luglio 2020, collegato alla legge regionale 23 luglio 2020, n. 66 (Disposizioni in materia di funzioni di ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 80/2012). In merito alla gestione della proprietà della Regione all'interno del perimetro dell'Ente Parco regionale della Maremma.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 23 luglio 2020, n. 66 (Disposizioni in materia di funzioni di ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 80/2012);

Preso atto che con la sopracitata l.r. 66/2020, in particolare: si introducono alcune innovazioni organizzative riguardo ad ente, si assegnano a tale ente funzioni di promozione della legalità in rapporto all'intervenuta gestione pubblica della Società Agricola Suvignano, confiscata alla mafia e, infine, si affronta il tema del rapporto tra l'ente Terre regionali toscane e l'ente Parco regionale della Maremma, partendo dalla necessità di definire un profilo nuovo nelle relazioni tra i due enti regionali che insistono, con competenze diverse, sullo stesso patrimonio regionale per la parte della Tenuta di Alberese, ricadente all'interno del perimetro del parco;

Premesso che:

- in merito al modello di relazione tra i due enti, negli anni non si è mai raggiunta una piena cooperazione e non è mai esistita una programmazione comune, ad eccezione

di un breve periodo in cui ha insistito una disciplina presente in un atto convenzionale finanziata con risorse regionali, oggi non più disponibili;

- in ogni modo, nonostante le due strutture pubbliche abbiano avuto un'evoluzione senza dubbio positiva, costituendo anche due esempi che valorizzano in modo inequivocabile il territorio di riferimento e l'intera regione, appare chiara l'esigenza di mettere in atto una forte sinergia, funzionale al miglioramento ulteriore del bene pubblico e di tutto il territorio circostante;

- tale sinergia deve avere l'obiettivo di imporre percorsi e regole di integrazione e risulta indispensabile per ridurre una separazione oggi non più giustificabile, anche alla luce del chiaro indirizzo regionale di abbandonare definitivamente la linea di produrre per il mercato ed alla luce, in particolare: dei percorsi avviati di promozione del marchio del Parco regionale della Maremma, della diffusione dell'agricoltura biologica e di pratiche agricole orientate alla sostenibilità, della maggiore sensibilità ambientale della comunità locale e nazionale, della crescita del turismo naturalistico, oltretutto della necessità di investimenti di sistemazione e di miglioramento ambientale;

Rilevato che:

- a tal fine, per le modificazioni intervenute in questi anni, è importante rilevare l'inadeguatezza della forma della fusione tra i due enti, oggi non più rispondente alle reali necessità del territorio;

- è indispensabile, infatti, individuare modalità ottimali per cercare di richiamare la Regione verso un rapporto più prossimo con le realtà di riferimento nelle scelte di gestione, ricercando gli strumenti più idonei per una gestione unitaria delle terre pubbliche all'interno del parco e garantendo, parimenti, sempre più spazio al protagonismo locale che altrimenti, per la natura stessa di Ente Terre regionali toscane, soggetto impegnato su più fronti in tutto il territorio regionale, rischia di perdersi;

Considerato che:

- la gestione unitaria può sostanzarsi in modo efficace soltanto se si riconoscono con chiarezza le funzioni di ciascun ente e le interdipendenze reciproche e se si programmano attività comuni con un livello di coerenza adeguato, a garanzia del miglioramento dell'offerta pubblica, dell'occupazione diretta, delle opportunità socio economiche per il territorio, per la comunità e, in generale, per lo sviluppo locale;

- in quest'ottica, ritenendo oggi necessaria una maggiore integrazione delle attività agricole ai fini del miglioramento ambientale, oltre a quelle tradizionali di fruizione e promozione turistico-naturalistica, è opportuno che il Parco (istituito con legge regionale 5 giugno 1975, n. 65) sia confermato ente di governo del territorio che, come tale, guida i processi economici più rilevanti e, dunque, anche l'attività agricola e forestale,

attuando un piano di gestione agricola concertato con il territorio, strumento essenziale per porsi obiettivi di tutela e valorizzazione ancora più ambiziosi;

- allo stesso tempo l'Ente, nato con precisi compiti istituzionali, può svolgere una funzione di traino dell'intera agricoltura toscana con attività di innovazione, di ricerca e di sviluppo, mantenendo sul territorio di riferimento, grazie al personale afferente alla Tenuta di Alberese, compiti operativi insostituibili, essendo dotato di professionalità, attrezzature e conoscenze che debbono essere utilizzate sistematicamente per attuare la nuova programmazione integrata; quest'ultimo può inoltre offrire un valido supporto al parco nella progettazione di nuovi interventi ed investimenti, attivando insieme risorse straordinarie anche europee, ad oggi non sfruttate nelle loro potenzialità.

Valutato che:

- sia necessario, pertanto, adottare una soluzione per la gestione unitaria che contempra un'utile redistribuzione dei compiti di gestione tra i due enti, salvaguardando l'equilibrio economico-finanziario opportunamente ritrovato con la trasformazione in Ente Terre regionali toscane anche dell'Azienda regionale di Alberese e, soprattutto, difendendo l'occupazione diretta dei due enti regionali puntando, in prospettiva, anche ad incrementarla;

- sia necessario, inoltre, data la finalità pubblica delle missioni oggi attribuite ai due enti e dopo anni di criticità e di riduzione dei contingenti, sostenere che le plurime attività da espletare siano svolte da personale direttamente impiegato. A questo fine, è opportuno anche mirare, in prospettiva, a rendere uniformi le discipline contrattuali del personale dipendente, individuando subito ogni forma di salvaguardia per le maestranze. In quest'ottica appare altresì opportuno che le più importanti decisioni di indirizzo siano prese nel modo più condiviso possibile, anche sperimentando pratiche di coinvolgimento partecipativo dei lavoratori, valutando, a tal fine, la costituzione di un apposito tavolo in cui siano presenti le organizzazioni sindacali;

Richiamate, infine, le modificazioni intervenute sulla sopracitata l.r. 66/2020 nel corso dell'istruttoria in commissione, dirette a positivizzare in legge le finalità sopra delineate e, in particolare, l'articolo 3 (Gestione delle proprietà della Regione all'interno del perimetro dell'Ente parco regionale della Maremma) che, introducendo l'articolo 2 ter nella l.r. 80/2012, ridefinisce il modello di relazione tra l'Ente Parco regionale della Maremma e l'Ente Terre regionali, il quale recita quanto segue:

1. "Le aziende agricole e le superfici agricole e forestali di proprietà della Regione che insistono all'interno del perimetro dell'Ente Parco regionale della Maremma sono assegnate in gestione al medesimo ente parco.

2. Ai fini della gestione delle aziende agricole e delle superfici agricole di cui al comma 1, l'Ente Parco regionale della Maremma, sentite la Comunità del Parco e le rappresentanze sociali di livello locale, adotta un programma pluriennale di gestione agricola che è allegato alla convenzione di cui al comma 3.

3. Per lo svolgimento delle attività agro silvo-pastorali, l'Ente Parco regionale della Maremma si avvale di Ente Terre regionali toscane e stipula, a tale fine, una convenzione con la Regione ed il medesimo Ente.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione di cui al comma 3, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020";

Ritenuto che:

- tale disegno normativo risulta rispondente alle necessità enucleate in precedenza di addivenire ad una gestione che, nel perseguimento degli obiettivi generali, punti a valorizzare la territorialità e la governance locale con il pieno coinvolgimento della Comunità del parco e delle rappresentanze sociali di riferimento, da perseguirsi per la messa in atto di tutte le scelte gestionali, a partire dall'adozione del piano pluriennale di gestione agricola che conterrà le scelte programmatiche più importanti in materia;

- la scelta di porre in essere una specifica convenzione per lo svolgimento da parte di Ente Terre regionali toscane delle attività agro silvo-pastorali, appare anche funzionale a far sì che tale Ente, nel rispetto degli indirizzi condivisi, possa costantemente aumentare la propria specializzazione, fondamentale sia per le ricadute locali che per quelle di carattere più generale;

- inoltre, anche nella prospettiva di un proficuo sviluppo della forza lavoro impiegata, sarà di primaria importanza sfruttare tutte le potenzialità della nuova governance per costruire nuove linee di progettazione e nuovi interventi, essenziali per dare ulteriore impulso agli investimenti ed attrarre nuove risorse non soltanto regionali e nazionali, ma anche di carattere europeo;

- in quest'ottica sarà centrale svolgere con il massimo impegno un presidio attivo della fase di attuazione delle disposizioni di legge e di elaborazione di quanto contenuto nella convenzione, garantendo anche in questi passaggi il massimo coinvolgimento possibile dei soggetti interessati;

- infine, in relazione alle attuali discipline contrattuali del personale dipendente, con l'obiettivo di mirare, per quanto possibile, a renderle uniformi, risulta essenziale aprire quanto prima un confronto tra la Regione ed i due enti affinché, assieme alle organizzazioni sindacali, si possa discutere il tema in modo compiuto.

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a tenere conto, nell'attuazione della l.r. 66/2020, e in particolare delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della medesima, da applicarsi successivamente alla stipula della convenzione, di quanto riportato in narrativa e ad attivarsi al fine di:

- disciplinare puntualmente nella convenzione i rapporti tra i due enti, in modo che sia semplificato al massimo il flusso tra programmazione e attuazione;

- prevedere un processo di consultazione con le rappresentanze sociali locali per la determinazione del programma agricolo pluriennale;

- monitorare l'attuazione della convenzione e del programma agricolo pluriennale;

- favorire, per quanto di competenza, l'accesso ai programmi comunitari per lo sviluppo di nuove progettualità in campo ambientale ed agricolo;

- salvaguardare le professionalità dell'Ente Parco regionale della Maremma e di Ente Terre regionali anche in funzione di essere autorizzati a potenziare, secondo gli obiettivi fissati dalla convenzione, le rispettive dotazioni organiche che già oggi, ad una prima verifica, paiono sottostimate rispetto agli attuali bisogni ed a quelli crescenti che si potrebbero concretizzare in futuro;

- proseguire nello sviluppo di attività agricole innovative, nella pratica del biologico e dell'agricoltura di precisione, in collaborazione con enti e centri di ricerca;

- consolidare le attività di allevamento brado delle razze maremmane di vacca e cavallo secondo i metodi tradizionali dei butteri maremmani;

- aprire un tavolo di concertazione a livello di Ente Terre regionali toscane per l'applicazione del contratto collettivo nazionale più appropriato per garantire uniformità di trattamento tra i dipendenti e le funzioni esercitate, anche nella prospettiva di nuove assunzioni; in tale contesto sarà opportuno prevedere anche un confronto specifico con le organizzazioni sindacali sul complessivo modello organizzativo e sul quadro della dotazione organica, con l'obiettivo di giungere all'elaborazione di un proposta condivisa;

- sostenere gli investimenti necessari alla conservazione ed alla tutela del patrimonio regionale all'interno del perimetro dell'Ente Parco regionale della Maremma;

- promuovere, nell'ambito della programmazione di Toscana Promozione Turistica, a livello nazionale ed internazionale, il parco regionale ed il territorio interessato ai fini della fruizione e dell'accoglienza turistica.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti

del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

La Presidente
Lucia De Robertis

ORDINE DEL GIORNO 14 luglio 2020, n. 1023

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 14 luglio 2020, collegato alla legge regionale 21 luglio 2020, n. 64 (Disposizioni in materia di sistema regionale di istruzione e formazione, tirocini, lavoro e composizione del comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche alla l.r. 32/2002).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- la legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), ha reso obbligatoria, per gli studenti delle scuole secondarie superiori, la frequenza di ore dedicate all'alternanza scuola-lavoro, nello specifico, duecento ore per gli studenti dei licei e quattrocento per gli studenti degli istituti tecnici e professionali;

- anche la Regione Toscana, con deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2013, n. 520, in analogia con quanto già in atto presso gli uffici del Consiglio regionale, ha approvato la Convenzione quadro fra la Regione Toscana e l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, al fine di favorire e disciplinare l'inserimento di studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, da realizzare presso gli uffici della Giunta regionale;

- presso l'Ufficio scolastico regionale è stato istituito l'Osservatorio regionale educazione e istruzione, con l'obiettivo di fornire alle scuole, anche secondarie superiori, strumenti, dati ed informazioni per la conoscenza e la programmazione in ambito educativo e scolastico;

- è attiva una cabina di regia sull'alternanza scuola-lavoro coordinata dall'Assessore all'Istruzione, formazione e lavoro della Regione Toscana che vede la partecipazione delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze datoriali, oltre che USRT, INDIRE ed Unioncamere, alla quale partecipa altresì una rappresentanza del Parlamento regionale degli studenti;

- le finalità di tale cabina di regia, la quale si riunisce almeno due volte l'anno, sono quelle di coordinare le diverse attività messe in campo dai partecipanti, anche in termini di monitoraggio di tipo quantitativo delle iniziative svolte sul territorio;

- l'articolo 1, comma 37, della l. 107/2015, prevede l'adozione della "Carta dei diritti e dei doveri degli

studenti in alternanza scuola-lavoro”, concernente i diritti ed i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione e prevede, in particolare, la possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio;

Considerato che la citata Carta, pubblicata soltanto a distanza di oltre due anni dall’entrata in vigore della legge di riferimento, risulta assolutamente inadeguata nella sua formulazione, in quanto permette lo svolgimento di attività in alternanza scuola-lavoro anche durante le festività e le sospensioni scolastiche;

Considerato altresì che:

- a causa dell’alto numero di studenti soggetti all’obbligo citato, spesso esiste una difficoltà da parte delle scuole a reperire idonee strutture disposte ad accogliere l’attività di alternanza scuola-lavoro;

- fra le conseguenze della difficoltà di cui al punto precedente, vi è la mancanza di una garanzia che le esperienze proposte alle studentesse ed agli studenti abbiano sempre un congruo valore formativo ed attinenza con l’indirizzo di studi svolto;

- l’ammontare del tempo da dedicare all’alternanza scuola-lavoro, cioè due settimane all’anno nel triennio dei licei e quattro o cinque settimane all’anno negli istituti tecnici e professionali, induce la preoccupazione che essa possa essere usata dalle imprese come sostitutiva del lavoro salariato, con ripercussioni sull’occupazione e sulla capacità negoziale dei lavoratori e delle lavoratrici;

- l’ammontare del tempo da dedicare all’alternanza scuola-lavoro, ove venga meno la qualità del valore formativo dell’esperienza, rischia di ridurre in modo significativo le opportunità di crescita delle studentesse e degli studenti, in quanto una parte considerevole di tale ammontare viene sottratto all’insegnamento disciplinare;

- non sembrano essere sufficienti i cento milioni di euro annui stanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 39, della l. 107/15, per l’assolvimento dell’obbligo dell’alternanza scuola-lavoro, poiché sono stati accertati casi di studentesse o studenti che non vengono rimborsati delle spese sostenute per assolvere il loro obbligo;

- pur essendo le studentesse e gli studenti in formazione formalmente equiparati nel trattamento ai lavoratori, tuttavia l’INAIL risarcisce il danno da infortuni in itinere solo nel percorso da scuola a lavoro e non in quello da casa al lavoro; ciò implica che gli studenti e le studentesse non siano coperti da polizza assicurativa quando si recano al lavoro da casa, come accade nel pomeriggio o durante la pausa estiva o, comunque, quando il tragitto dalla scuola al lavoro non preveda il passaggio dalla scuola;

- a causa dell’incongruenza rilevata al punto precedente, è stato segnalato il caso dell’ateneo pisano, che ha rifiutato di sottoscrivere l’accordo con

l’Ufficio scolastico regionale, precludendo in tal modo un’importante opportunità per le scuole e per i giovani interessati;

- la totale mancanza di un compenso per attività che gli studenti e le studentesse percepiscono come a tutti gli effetti lavorative, genera in loro una visione del lavoro che contrasta nettamente col valore che ad esso è attribuito nella Costituzione repubblicana;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a valutare ed attivare una collaborazione con l’Osservatorio regionale educazione o istruzione e, più in generale, a rafforzare l’attività della cabina di regia regionale con i seguenti obiettivi:

- attivare un monitoraggio completo del tipo e delle modalità di svolgimento delle attività proposte dalle scuole secondarie di secondo grado della regione;

- verificare la congruenza tra i percorsi di studio e le attività proposte agli studenti, con particolare attenzione al settore privato ed alle libere professioni;

- monitorare il rispetto della normativa in materia di sicurezza negli spazi dedicati alle attività e durante le attività previste, ma anche nel percorso verso il “luogo di lavoro”;

- segnalare alle scuole, nonché all’Ispettorato territoriale del lavoro e alle aziende unità sanitarie locali, eventuali irregolarità ed abusi riscontrati;

a sollecitare il Parlamento ed il Governo affinché l’istituto dell’alternanza scuola-lavoro sia riformato, in considerazione delle criticità descritte e, in particolare, dell’opportunità di prevedere un compenso per l’impegno prestato dagli studenti, accogliendo altresì i suggerimenti e le istanze delle studentesse e degli studenti e delle scuole coinvolti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

La Presidente
Lucia De Robertis

ORDINE DEL GIORNO 14 luglio 2020, n. 1024

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 14 luglio 2020, collegato alla legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano). In merito al ruolo ed alla rappresentanza delle società di mutuo soccorso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e, in particolare, il titolo V, capo VI, inerente alle società di mutuo soccorso, nonché l'articolo 46 del medesimo, in cui si afferma che, tra le diverse sezioni di cui si compone il Registro unico nazionale del terzo settore, vi è anche quella specificatamente riferita alle società di mutuo soccorso;

- la legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano) e, in particolare, l'articolo 6 della stessa, che disciplina la Consulta regionale del terzo settore individuandone, al comma 1, i componenti;

Rilevato che, oltre ai componenti individuati al comma 1 dell'articolo 6, con la medesima legge, al comma 2, si prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, la composizione della Consulta può essere integrata con i rappresentanti degli altri enti del Terzo settore iscritti nelle specifiche sezioni del Registro unico nazionale di cui all'articolo 46 del d.lgs. 117/2017;

Ritenuto che sia pertanto opportuno, non appena vi sarà la piena operatività del Registro unico nazionale e delle relative sezioni, procedere alle integrazioni degli ulteriori enti del terzo settore individuati dalla norma statale;

Considerato che:

- in tale contesto, occorre prestare la massima attenzione alle società di mutuo soccorso costituite in Toscana a partire dalla seconda metà dell'800 con lo scopo primario di assistere i propri soci in caso di bisogno, ovvero in caso di malattia, inabilità, invalidità al lavoro e disoccupazione;

- tali soggetti vantano ancora una presenza sul territorio toscano conservando gli originari principi di solidarietà, sussidiarietà e fratellanza che le avevano ispirate e svolgono importanti funzioni, tra le quali l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie per determinate necessità, servizi di assistenza e, nei diversi territori in cui operano, attività culturali e ricreative;

- per tali motivi il legislatore regionale, con la legge 1° ottobre 2014, n. 57 (Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio), ha proceduto a riconoscerne formalmente il ruolo sociale e culturale prevedendo interventi a tutela del loro patrimonio;

Preso atto che l'emanazione del d.lgs. 117/2017 e la predisposizione della l.r. 65/2020 rendono opportuno abrogare la l.r. 57/2014, in quanto le misure ivi previste

possono considerarsi assorbite dagli interventi da porre in essere in attuazione di tali normative;

Valutato che sia comunque opportuno ribadire l'importante ruolo, anche attuale, svolto dalle società di mutuo soccorso in Toscana e valorizzarne la loro funzione mutualistica e sociale;

Ritenuto che, a tal fine, non appena vi sarà la piena operatività del Registro unico nazionale e della relativa sezione comprensiva delle società di mutuo soccorso toscane, sia indispensabile assicurare nel modo più tempestivo possibile, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 65/2020, la rappresentanza nella consulta regionale delle società di mutuo soccorso della Toscana;

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

in virtù del ruolo mutualistico e sociale ricoperto in Toscana dagli enti in oggetto, a dare attuazione, nel modo più tempestivo possibile, a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della l.r. 65/2020, al fine di assicurare, non appena vi sarà la piena operatività del Registro unico nazionale degli enti del terzo settore e delle relative sezioni, la rappresentanza nella Consulta regionale delle società di mutuo soccorso.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Gianì

ORDINE DEL GIORNO 14 luglio 2020, n. 1025

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 14 luglio 2020, collegato alla legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano);

Premesso che con tale legge la Regione Toscana intende promuovere e sostenere gli enti del Terzo settore e le altre formazioni sociali, definendo le modalità del loro coinvolgimento attivo nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento

e nella realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale;

Preso atto che:

- il Terzo settore rappresenta una parte importante dell'economia del Paese; secondo recenti stime diffuse dal Forum nazionale del Terzo settore, esso dà lavoro a più di ottocentomila persone, delle quali oltre la metà sono impiegate dalle associazioni che non svolgono attività di impresa;

- si tratta, pur tuttavia, di organizzazioni spesso fragili e scarsamente patrimonializzate, che hanno risentito in maniera particolarmente rilevante dell'emergenza economica generata dalla pandemia da Covid-19;

Tenuto conto che è all'attenzione del Parlamento il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ovvero, il cosiddetto "decreto rilancio", che entro il 18 luglio prossimo dovrebbe aver completato il suo iter per diventare legge;

Rilevato che, secondo quanto dichiarato dalla portavoce del Forum nazionale del Terzo settore, il Parlamento si era impegnato a prevedere, nelle more della conversione in legge del "decreto rilancio", l'approvazione di alcuni emendamenti riguardanti misure di sostegno proprio al Terzo settore e, in particolare, la possibilità di estendere anche a tutti gli enti di Terzo settore la garanzia dello Stato per l'accesso al credito, già prevista per le imprese del settore profit;

Tenuto conto che:

- tali emendamenti al "decreto rilancio", che andavano nella direzione di un maggiore sostegno alle realtà del volontariato e dell'impresa sociale, sono scomparsi durante la discussione alla Camera della legge di conversione, provocando un forte allarme da parte del Forum nazionale del Terzo settore;

- nella discussione in sede parlamentare, sono peraltro stati accantonati anche gli emendamenti sul rifinanziamento del Servizio civile nazionale e sul sostegno alla cooperazione allo sviluppo, ovvero attività di grande interesse per il settore in oggetto;

Preso atto che il Parlamento ha, nel frattempo, approvato pochi giorni fa un ordine del giorno presentato dalla maggioranza, in cui si impegnava il Governo ad approvare nel provvedimento l'estensione delle garanzie del Fondo PMI a tutti gli enti no profit;

Considerato che:

- è opportuno ribadire il ruolo fondamentale svolto

dalle organizzazioni del Terzo settore, già prima della crisi conseguente alla pandemia da Covid-19, nella loro costante azione di aiuto a tantissime persone fragili, in condizioni di esclusione sociale o di povertà;

- in un momento di grande crisi come quello generato dalla pandemia da Covid-19, al fine di evitare un aumento drammatico del numero delle persone in difficoltà, un incremento della disoccupazione, nonché comunità più fragili e meno coese, è necessario mettere le organizzazioni del terzo settore nelle condizioni di poter continuare a svolgere il loro prezioso lavoro nella società;

Ritenuto che, per quanto sinteticamente richiamato in precedenza, la Regione debba attivarsi nei confronti di Governo e Parlamento al fine di trovare, a partire dalla fase di conversione finale del cosiddetto "decreto rilancio" e comunque quanto prima, una soluzione volta a sostenere le realtà del volontariato e dell'impresa sociale anche per quanto concerne l'accesso al credito agevolato;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento al fine di approvare, quanto prima, misure di sostegno al Terzo settore, con particolare riferimento alla possibilità di estendere anche a tutti gli enti di Terzo settore la garanzia dello Stato per l'accesso al credito agevolato, analogamente a quanto già previsto per le imprese del settore profit.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
23 luglio 2020, n. 94

L. 228/2012 art. 1 c. 548 - O.C.D. n. 11/2019 - Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di redazione relazione preliminare ambientale e relazione paesaggistica per l'intervento "Demolizione dei fabbricati ex case popolari e degli ulteriori edifici privati e realizzazione del muro d'argine per la messa

in sicurezza dell'abitato di Aulla - II Lotto" - codice intervento 2012EMS0041 - CIG: 8286998715.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Considerato che, nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Visti i Decreti del Presidente della Giunta Regionale numeri 196 del 13 Novembre 2012, 199 del 15 novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli eventi alluvionali anzidetti;

Visto che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 Dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera, nelle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)";

Preso atto del comma 548 dell'articolo 1 di tale Legge con cui il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto-Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

Preso, altresì, atto che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali operino in qualità di Commissari Delegati con i poteri e le modalità di cui al Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 Agosto 2012, n. 122;

Visto il D.P.C.M. del 23 marzo 2013 con cui è stata data attuazione all'articolo 1, comma 548, della Legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei Commissari e la ripartizione delle risorse;

Preso atto, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina quale Commissario Delegato del Presidente della Giunta Regionale e dell'assegnazione di Euro 110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;

Dato atto che presso la sezione di Firenze della Banca d'Italia è aperta la contabilità speciale n. 5750 intestata al sottoscritto;

Visto il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 20 febbraio 2020, n. 8, recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» che ha disposto, con l'art. 15, comma 6, che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione";

Considerato, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall'art. 1, comma 548, della Legge n. 228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei Commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito del D.L. n. 162/2019 suddetto e' da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2021 anche il mandato commissariale del Sottoscritto;

Richiamata la propria Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 con la quale:

- è stato approvato il "Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza", di cui all'allegato 2 alla citata Ordinanza, da realizzare per un importo pari a 83,0 M€;
- è stato approvato l'allegato 3 alla citata Ordinanza contenente le disposizioni per l'attuazione degli "Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza" di cui all'art. 1, comma 548, della Legge 24 Dicembre 2012, n. 228;
- sono stati nominati soggetti attuatori degli interventi gli enti specificatamente indicati nell'allegato 2 alla citata Ordinanza, che dovranno eseguire gli interventi indicati secondo le disposizioni di cui all'allegato 3 alla citata Ordinanza;

Richiamate le proprie Ordinanze n. 14 del 26 Luglio 2013, n. 23 del 5 novembre 2013, n. 29 del 17 dicembre 2013, n. 16 del 22 maggio 2014, n. 46 del 03 novembre 2014, n. 58 del 04 dicembre 2014, n. 22 del 25 maggio 2015, n. 42 del 26 ottobre 2015, n. 3 del 16 febbraio 2016, n. 8 del 10 marzo 2016, n. 2 del 27 febbraio 2017, n. 35 del 18 aprile 2018 e n. 11 del 19 febbraio 2019 con le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;

Richiamata la propria Ordinanza n. 2 del 27 febbraio 2017 con la quale è stata approvata la nuova versione delle disposizioni finalizzate all'attuazione delle opere previste dal "Piano degli interventi pubblici di ripristino e di

messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza" di cui all'art. 1, comma 548, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (allegato 1 alla predetta Ordinanza) in sostituzione delle medesime disposizioni approvate con Ordinanza Commissariale n. 5/2013;

Preso atto che le disposizioni dell'Ordinanza di cui sopra si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi eseguiti dal Commissario Delegato avvalendosi delle strutture della Regione Toscana;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 114 del 23 novembre 2018 "Eventi novembre 2012. Presa d'atto dei tagli lineari disposti con provvedimenti statali. Assegnazione dell'economia al finanziamento di interventi pubblici da individuare con successivo atto" la quale prende atto dei tagli lineari disposti con alcuni provvedimenti statali (legge stabilità 2014, DL 35/2013, DL 4/2014, DL 66/2014) che hanno comportato la riduzione della somma originariamente assegnata con D.P.C.M. del 23/03/2013 di euro 110.900.000,00 nella minor somma di euro 108.899.439,32;

Considerato che con D.P.G.R. n. 170 del 30 ottobre 2014 è stato nominato Commissario l'Ing. Antonio Cinelli per l'approvazione del progetto esecutivo delle opere relative alla messa in sicurezza idraulica del centro abitato di Aulla e dell'abitato di Bagni in Comune di Podenzana alla confluenza tra il Torrente Aulella e il Fiume Magra nonché per l'affidamento dei lavori medesimi;

Considerato che con successivo D.P.G.R. n. 20 del 5 febbraio 2018 il Commissario Ing. Antonio Cinelli veniva, altresì, nominato per il completamento delle attività connesse all'approvazione del progetto di cui sopra, per l'affidamento dei lavori medesimi e per tutte le ulteriori attività necessarie al completamento delle opere stesse, prevedendo il termine delle attività medesime entro il 31 dicembre 2018;

Preso atto che il mandato commissariale di cui agli atti sopra richiamati riguardava, tra i vari interventi, la "Demolizione dei fabbricati ex case popolari e degli ulteriori edifici privati in quartiere Matteotti" ad Aulla (MS);

Dato atto che con Ordinanza Commissariale n. 11 del 19 febbraio 2019 "Decima rimodulazione del Piano degli interventi e delega per lo svolgimento di alcune funzioni della procedura di esproprio" sono state destinate quota parte delle economie rese disponibili con ordinanza n. 114/2018 a valere della contabilità speciale n. 5750, pari ad € 10.181.998,49, per l'attuazione dei seguenti nuovi interventi inseriti nel Piano rimodulato:

- "Regimazione delle acque basse provenienti dall'abitato di Bagni in Podenzana e realizzazione dell'im-

pianto idrovoro di sollevamento delle stesse" per € 2.250.000,00 (codice intervento 2012EMS0040);

- "Quartiere Matteotti: demolizione dei fabbricati ex case popolari e degli ulteriori edifici privati e realizzazione del muro d'argine per la messa in sicurezza dell'abitato di Aulla" per € 2.031.998,49 (codice intervento 2012EMS0041);

- "Sopraelevazione/costruzione argini del torrente Taverone dalla briglia al ponte della SS62" per € 1.500.000,00 (codice intervento 2012EMS0042);

Considerato che è stato individuato il Settore Assetto Idrogeologico quale settore regionale di riferimento di cui il Sottoscritto si avvale per gli adempimenti connessi all'attuazione dei suddetti interventi;

Visto il Decreto n. 9638 del 25 giugno 2020 di aggiornamento e integrazione dei gruppi di lavoro per gli interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, nel quale è presente l'intervento "Quartiere Matteotti: demolizione dei fabbricati ex case popolari e degli ulteriori edifici privati e realizzazione del muro d'argine per la messa in sicurezza dell'abitato di Aulla" codice intervento 2012EMS0041;

Dato atto che il RUP dell'intervento in oggetto è l'Ing. Gennarino Costabile, Dirigente del Settore Assetto Idrogeologico;

Dato atto che con Ordinanza Commissariale n. 109 del 10 dicembre 2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento "Lavori di demolizione dei fabbricati ex case popolari e degli edifici privati siti in Quartiere Matteotti comune di Aulla - codice intervento 2012EMS0041";

Considerato che, sempre nell'ambito di tale intervento, occorre procedere con il progetto relativo alla realizzazione del muro d'argine per la messa in sicurezza del Quartiere Matteotti;

Preso atto che il progetto definitivo relativo alla riduzione del rischio idraulico dell'abitato di Aulla mediante la realizzazione di interventi per la difesa dalle piene del "Quartiere Matteotti" è stato sottoposto a VIA con Decreto n. 396 dell'11 febbraio 2013;

Preso atto che con Decreto n. 398 del 16 aprile 2018 sono stati prorogati i termini contenuti nella pronuncia di VIA relativa al progetto per la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico dell'abitato di Aulla, intervento di adeguamento del muro d'argine in sinistra idraulica del Fiume Magra nel tratto compreso fra le confluenze con il Taverone e l'Aulella, Comune Aulla (MS) (D.D. n. 396/2013 Prov. Massa Carrara);

Considerato che il progetto in alcune parti risulta variato rispetto al precedente progetto sottoposto a Procedimento di V.I.A., e, pertanto, si ritiene opportuno sottoporre il nuovo progetto alle valutazioni dell'Autorità Competente alla VIA;

Dato atto che con il Decreto Dirigenziale n. 1177 del 30 gennaio 2020 è stato nominato progettista dell'intervento in oggetto l'Ing. Andrea Navarria, dipendente regionale;

Tenuto conto dell'importo dei servizi da affidare e valutate le esigenze di celerità connesse alla gestione commissariale e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, proporzionalità e non aggravamento del procedimento, di procedere tramite affidamento diretto dei servizi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;

Richiamate le Linee Guida ANAC previste dal medesimo D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, le Linee Guida n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1007 del 11 ottobre 2017;

Richiamato il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per le parti ancora applicabili;

Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R. 27 maggio 2008, n. 30/R, per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che l'art. 31 comma 8, in combinato con l'art. 157 del D.Lgs. 50/2016, nel disciplinare i contratti di servizi di architettura e di ingegneria e di supporto dell'attività del Responsabile Unico del Procedimento, stabilisce che quelli di importo inferiore ad € 40.000 possano essere affidati mediante affidamento diretto, seguendo la pertinente disciplina del D.Lgs. n. 50/2016;

Individuata la procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di cui sopra ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che per lo svolgimento della procedura

di affidamento diretto ci si è avvalsi della piattaforma START messa a disposizione della Regione Toscana;

Dato atto che l'Arch. Andrea Meli con sede legale in Firenze (FI) presenta i requisiti richiesti per l'intervento richiamato sopra e che, pertanto, tale operatore economico è stato invitato, tramite START, a presentare formale offerta con lettera di invito prot. n. AOOGR/154428/D.060.030.035 del 28 aprile 2020, allegata al presente atto alla lettera "A";

Ritenuto di approvare la sopra citata lettera di invito (Allegato A);

Vista l'offerta economica presentata dall'Arch. Andrea Meli con sede legale in Firenze (FI), che in copia si allega al presente atto alla lettera "B" presentata in data 04 maggio 2020 pari ad € 8.320,00, oltre IVA nei termini di legge;

Valutato che l'offerta presentata risponde alle esigenze della Stazione Appaltante e risulta essere congrua nel prezzo rispetto alla qualità della prestazione richiesta;

Ritenuto, pertanto, di approvare la sopra citata offerta economica (Allegato B);

Dato atto che ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 11 giugno 2018, così come modificata dalla D.G.R.T. n. 105 del 03 febbraio 2020, è soddisfatto il principio di rotazione per l'affidamento del servizio in oggetto;

Dato atto che i controlli previsti hanno dato esito positivo, come da documentazione conservata agli atti presso il Settore Assetto Idrogeologico;

Ritenuto pertanto di aggiudicare i servizi di redazione relazione preliminare ambientale e relazione paesaggistica per l'intervento "Demolizione dei fabbricati ex case popolari e degli ulteriori edifici privati e realizzazione del muro d'argine per la messa in sicurezza dell'abitato di Aulla - II Lotto" codice intervento 2012EMS0041, all'Arch. Andrea Meli con sede legale in Firenze (FI), Via di San Niccolò, 6, per l'importo offerto di € 8.320,00 comprensivo di oneri previdenziali, oltre IVA € 1.830,40, per un importo complessivo pari ad € 10.150,40, a tutte le condizioni previste dal documento di cui all'allegato "A" e dato atto dell'efficacia dell'aggiudicazione essendo stati espletati i controlli di legge;

Dato atto che si provvederà a pubblicare l'atto sui risultati dell'affidamento di cui alla presente ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e sul SITAT-SA ai sensi dell'art. 29, comma 1 e 2;

Dato atto che il contratto verrà stipulato attraverso scrittura privata che, ai sensi, dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, consiste in apposito scambio di lettere secondo l'uso del commercio con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti di cui alla lettera di invito;

Ritenuto, pertanto, di assumere a favore dell'Arch. Andrea Meli con sede legale in Firenze (FI), i cui dati sono rinvenibili nell'allegato B al presente atto, un impegno per una somma complessiva pari ad € 10.150,40 a valere sul capitolo n. 22215 della contabilità speciale n. 5750, che presenta la necessaria disponibilità;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare la lettera di invito prot. n. AOOGR/154428/D.060.030.035 del 28 aprile 2020, di richiesta di offerta economica, che si allega al presente atto alla lettera "A", per i servizi di redazione relazione preliminare ambientale e relazione paesaggistica per l'intervento "Demolizione dei fabbricati ex case popolari e degli ulteriori edifici privati e realizzazione del muro d'argine per la messa in sicurezza dell'abitato di Aulla - II Lotto" codice intervento 2012EMS0041;

2) di approvare l'offerta economica presentata dall'Arch. Andrea Meli con sede legale in Firenze (FI), allegata al presente atto alla lettera "B", pari ad € 8.320,00 comprensivo di oneri previdenziali, oltre IVA € 1.830,40, per un importo complessivo pari ad € 10.150,40 per i servizi di redazione relazione preliminare ambientale e relazione paesaggistica per l'intervento "Demolizione dei fabbricati ex case popolari e degli ulteriori edifici privati e realizzazione del muro d'argine per la messa in sicurezza dell'abitato di Aulla - II Lotto" codice intervento 2012EMS0041;

3) di aggiudicare i servizi di redazione relazione preliminare ambientale e relazione paesaggistica per l'intervento "Demolizione dei fabbricati ex case popolari e degli

ulteriori edifici privati e realizzazione del muro d'argine per la messa in sicurezza dell'abitato di Aulla - II Lotto" codice intervento 2012EMS0041, all'Arch. Andrea Meli con sede legale in Firenze (FI) (i cui dati sono rinvenibili nell'allegato B al presente atto) per un importo complessivo, comprensivo di IVA, pari ad € 10.150,40, dato atto dell'efficacia dell'aggiudicazione essendo stati espletati i controlli di legge;

4) di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., consistente in apposito scambio di lettere con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera di invito;

5) di provvedere a pubblicare l'atto sui risultati dell'affidamento di cui alla presente Ordinanza sul Profilo del Committente della Regione Toscana ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e sul SITAT-SA ai sensi dell'art. 29, comma 1 e 2;

6) di impegnare la somma complessiva di € 10.150,40 a favore dell'Arch. Andrea Meli con sede legale in Firenze (FI) sul capitolo n. 22215 della contabilità speciale n. 5750 che presenta la necessaria disponibilità (CIG 8286998715);

7) di procedere alla liquidazione delle somme spettanti all'Arch. Andrea Meli con sede legale in Firenze (FI), con le modalità di cui al paragrafo 8 "contenuto pre-stazionale del servizio.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato "B" nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Commissario Delegato
Enrico Rossi

SEGUE ALLEGATO



**COMMISSARIO DELEGATO
CALAMITA' NATURALI IN
REGIONE TOSCANA**

L. 228/2012

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Assetto Idrogeologico**

50127 Firenze, Via di Novoli 26
Tel. 055/4384670
<http://www.regione.toscana.it>

Prof. n. AOGRT/154428/D.060.030.035
Da citare nella risposta

Firenze 28 aprile 2020

Allegati

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007, del Regolamento emanato con DPGR n. 30/r del 27/05/2008, e della delibera di giunta regionale n. 648 dell'11.06.2018, così come integrata dalla delibera di g.r. n. 105 del 03.02.2020, relativo al servizio di architettura e ingegneria di redazione relazione preliminare ambientale e relazione paesaggistica per l'intervento "Demolizione dei fabbricati ex case popolari e degli ulteriori edifici privati e realizzazione del muro d'argine per la messa in sicurezza dell'abitato di Aulla - Il Lotto"

Codice Identificativo di Gara (CIG): 8286998715

Spett.le Arch. **Andrea Meli – Studio Inland**
Via San Niccolò 6
50125 Firenze
email: meli@inland.it
PEC: andrea.meli@pec.architettifirenze.it

Con la presente si richiede la presentazione di un'offerta per l'esecuzione della prestazione in oggetto, e descritta nell'ultima parte del presente documento, disponibile anche nella documentazione di gara all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/> Per consultare la suddetta documentazione e presentare offerta deve accedere al sistema con la propria username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.

L'appalto è disciplinato dalla presente lettera d'invito a presentare offerta e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Start" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet:
<https://start.toscana.it/>

Nel caso in cui l'operatore economico invitato non sia iscritto all'indirizzario del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - Start, per poter presentare offerta è necessario identificarsi sul sistema.

Istruzioni sull'utilizzo della piattaforma START sono disponibili sul sito stesso o possono essere richieste al **Call Center del Gestore del Sistema Telematico al numero +390810084010 o all'indirizzo di posta elettronica:**
Start.OE@PA.i-faber.com

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori dell'operatore economico che intendono presentare offerta **dovranno** essere in possesso

di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento della presentazione dell'offerta, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

1) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'AFFIDAMENTO

L'importo stimato dei lavori ai quali si riferisce la prestazione indicata in oggetto è pari ad **Euro 2.281.856**, compresi costi per la sicurezza e al netto di I.V.A., e risulta così suddiviso (opere oggetto della prestazione professionale individuate sulla base delle elencazioni contenute nella Tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, pubblicato nella G.U.R.I. del 27/07/2016):

ID. Opere D.M. 17/06/2016	Lavorazione od opera	Importo stimato (Euro)
D.02	Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani	2.281.856

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, è pari ad **Euro 9.000,00** al netto di I.V.A.

L'importo stimato del corrispettivo professionale, determinato per le attività oggetto del presente appalto, ammonta ad **Euro 8.653,85**, al netto di oneri previdenziali (stimati in Euro 346,15) ed esclusa I.V.A, così suddiviso:

Servizio	Importo stimato (Euro)	% corrispettivo
Redazione Relazione Paesaggistica	2.596,16	30
Redazione Relazione Preliminare Ambientale e Sintesi non tecnica	6.057,69	70
Totale	8.653,85	

Il suddetto importo totale non costituisce minimo tariffario ed è stato preso a riferimento, nel contesto del presente appalto, per l'individuazione della procedura di scelta del contraente.

L'appalto sarà aggiudicato alla migliore offerta selezionata con **il criterio del minor prezzo**.

Si attesta che per il presente appalto vi è copertura contabile nel capitolo 22215 della Contabilità Speciale 5750.

2. - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'Operatore economico (art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016), deve essere in possesso di:

1) ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE

Iscrizione all'albo professionale di riferimento dei prestatori di servizio con le abilitazioni necessarie agli specifici servizi inclusi nell'appalto (D.M. 263/2016).

2) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE PROFESSIONALI

Servizi, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del D. Lgs. n. 50/2016, riferiti alle opere con ID D.02 o, in alternativa, P.01, P.02, P.03 (D.M. 17/06/2016) e corrispondenti classi e categorie L. n. 143/1949, effettuati nel decennio precedente la data della presente lettera, per un importo minimo complessivo dei lavori pari a Euro:

ID Opere (D.M. 17/06/2016)	Corrispondenti classi e categorie (L. n. 143/1949)	Importo in Euro
P.01, P.02, P.03		500.000
D.02	VII/a	500.000

In relazione alle condizioni di partecipazione all'appalto, il soggetto partecipante rende, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante compilazione dei modelli **“Offerta economica”, “DGUE”, “Dichiarazioni integrative per la partecipazione”**, dichiarazioni concernenti la propria situazione anche in relazione al possesso o meno dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionali ed economico-finanziarie stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. 263/2016 (*nel caso in cui nell'affidamento siano comprese prestazioni di coordinamento della sicurezza*) e dal D.Lgs. n. 81/2008.

I servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv), del D. Lgs. n. 50/2016, valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo indicato, oppure la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo in caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornirà, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Inoltre, nel caso in cui per la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione siano stati utilizzati anche servizi di consulenza progettuale per la redazione di varianti, è necessario che l'aggiudicatario presenti gli elaborati sottoscritti dal progettista che si è avvalso di tali servizi e che la stazione appaltante committente attesti tali varianti, formalmente approvate e validate, e i relativi importi (Linee Guida ANAC n. 1/2016, par. 2.2.2.4).

L'Operatore economico, entro il termine stabilito dall'Amministrazione, deve presentare apposita documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionali ed economico-finanziaria, così come dichiarati.

3. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
--

L'operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale stabiliti dal D.Lgs. 50/2016 mediante la compilazione del “Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)” di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e del Modello “Dichiarazioni integrative per la partecipazione”, di cui al successivo paragrafo 4 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

SUBAPPALTO

Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente affidamento è ammesso per le sole attività individuate dall'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto degli adempimenti stabiliti dall'art. 20 della L.R. 38/2007.

L'operatore economico nel momento della presentazione dell'offerta deve indicare, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare secondo le modalità riportate successivamente.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016. Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, del codice decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta.

Il Commissario Delegato a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni nell'ambito della presente procedura, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla procedura riservata all'operatore economico e accessibile previa identificazione da parte dello stesso al sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta certificata indicata dall'operatore economico ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - Start". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "**richiedi chiarimento**", disponibile nella sezione "**Comunicazioni**", nella pagina di dettaglio della presente procedura.

4. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Dopo l'identificazione, l'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16:00:00 del giorno 05/05/2020**, la seguente documentazione:

- 4.1 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
- 4.2 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE
- 4.3 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE
- 4.4 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- 4.5 - OFFERTA ECONOMICA

4.1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

L'operatore economico dovrà compilare il Modello "Documento di Gara Unico Europeo" elettronico (DGUE), approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, messo a disposizione nella documentazione di gara secondo quanto di seguito indicato, al fine di rendere le dichiarazioni sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione.

Il DGUE deve essere presentato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore *(parte compilata dall'Amministrazione)*

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

(se richiesti dall'Amministrazione)

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per l'affidamento.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

4.2. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà presentare il modello "**Dichiarazioni integrative per la partecipazione**", relativo alla forma di partecipazione, alle dichiarazioni ulteriori sui requisiti di ordine generale ed alle ulteriori dichiarazioni integrative per la partecipazione.

Nel suddetto modello, l'operatore economico deve, altresì, indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o dei soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il modello "**Dichiarazioni integrative per la partecipazione**" dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

4.3 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE

Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma, del codice civile", sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

4.4 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)", sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

4.5 - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, pari o inferiore all'importo stimato di **Euro 9.000,00 (novemila/00)**, oltre IVA nei termini di legge, che l'operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.

L'operatore economico per presentare la propria offerta dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla procedura sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nell'apposito spazio previsto sul Sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 150 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento.

5. -AVVERTENZE

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di preventivo, con rinuncia ad ogni eccezione.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che l'operatore economico possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'operatore economico ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

- L'affidamento non equivale ad accettazione dell'offerta e può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.
- L'operatore economico, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).
- Tutta la documentazione inerente la gestione del contratto tra l'Amministrazione regionale e l'operatore economico, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, sarà trasmessa e ricevuta tramite PEC o il sistema ap@ci (Amministrazione Pubblica@perta a Cittadini e Imprese). L'affidatario dovrà, a tal fine, accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci (<https://web.e.toscana.it/apaci>).

6. - CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, del D.P.R. n. 445/2000, della L.R. n. 38/2007, del D.P.G.R. n. 30/R/2008 e della Delibera di G.R. n. 648 dell'11.06.2018 (come integrata dalla Delibera di G.R. n. 105 del 03.02.2020), l'Amministrazione, prima dell'affidamento del contratto, effettua i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, così come dichiarati dall'Operatore economico nel "Documento di Gara Unico Europeo" (DGUE) e nel Modello "Dichiarazioni integrative per la partecipazione", secondo le modalità di dettaglio previste dalla Delibera di G.R. n. 648/2018 (come integrata dalla Delibera di G.R. n. 105 del 03.02.2020), che prevede la possibilità di effettuare con modalità semplificate i controlli per contratti di importo inferiore ad Euro 20.000.

Nel caso in cui, ai sensi della stessa Delibera di G.R. n. 648/2018 (come integrata dalla Delibera di G.R. n. 105 del 03.02.2020), l'Amministrazione proceda con la semplificazione dei controlli sulle dichiarazioni rese dall'Operatore economico in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, è tenuta ad effettuare a campione, uno ogni ogni 5 affidamenti rientranti nella medesima fascia di importo, il controllo su tutti i requisiti dichiarati ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e su tutti i soggetti previsti dall'art. 80, comma 3 del medesimo decreto. Qualora, a seguito di tali controlli, emerga il mancato possesso di uno o più dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, si applicherà quanto previsto dal comma 9 dell'art. 14 - ("Penali e risoluzione del contratto") del successivo Paragrafo 8 - "Contenuto prestazionale del servizio".

L'esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l'emanazione del provvedimento amministrativo di affidamento.

OFFERTA ECONOMICA – IMPOSTA DI BOLLO

L'offerta economica presentata a sistema dall'affidatario, accettata dall'Amministrazione a seguito dell'adozione del provvedimento di affidamento (Decreto o Ordinativo), è soggetta all'**imposta di bollo** ai sensi del DPR 642/1972 del valore di Euro **16,00 (Sedici/00)**.

Modalità di pagamento del bollo

Il pagamento dell'imposta di bollo, relativa all'offerta economica presentata a sistema dall'affidatario, accettata dall'Amministrazione, dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi dell'affidatario (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: COMMISSARIO DELEGATO EX LEGGE N.

228/2012, Piazza Duomo n. 10 – Firenze, C.F. 94079030485);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TZM);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Offerta Economica relativa servizio di architettura e ingegneria di redazione relazione preliminare ambientale e relazione paesaggistica per l’intervento “Demolizione dei fabbricati ex case popolari e degli ulteriori edifici privati e realizzazione del muro d’argine per la messa in sicurezza dell’abitato di Aulla - Il Lotto” - CIG 8286998715”>).
L’affidatario comproverà il pagamento dell’imposta di bollo, mediante l’invio della copia informatica del modello F23, in modalità telematica, attraverso un’apposita comunicazione utilizzando il sistema telematico “START”, accedendo al sito <https://start.toscana.it/> con il proprio identificativo.

Dopo il provvedimento di affidamento l’Amministrazione, ai fini della stipula del contratto, invita l’affidatario a:

- effettuare e comprovare il pagamento dell’imposta di bollo relativa all’offerta economica presentata, secondo le modalità previste nella presente Lettera di invito;
- produrre quant’altro necessario per la stipula del contratto.

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. L’operatore economico si impegna con la presentazione dell’offerta. L’Amministrazione invierà la lettera di ordinazione mediante posta elettronica certificata.

7. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’affidatario, è richiesto al soggetto invitato di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all’Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti dal soggetto invitato vengono raccolti e trattati da Commissario Delegato, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura e, in particolare, ai fini della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella lettera di invito, nonché ai fini dell’affidamento, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati da fornire da parte del soggetto affidatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Il soggetto invitato è tenuto a fornire i dati a Commissario Delegato, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Commissario Delegato, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il soggetto alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’affidamento, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.

3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

4. Il titolare del trattamento è la Commissario Delegato (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.

6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all’Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;

- ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché l'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016) il contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.regione.toscana.it sezione Amministrazione trasparente.

7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

8. Diritti del soggetto invitato/interessato. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dal soggetto invitato alla stazione appaltante. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9. Con la presentazione dell'offerta e/o sottoscrizione del contratto il legale rappresentante/procuratore dell'affidatario prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

L'affidatario si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte di Commissario Delegato per le finalità sopra descritte.

8. - CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

Art. 1 – Oggetto e contenuto prestazionale del servizio

1. Il Commissario Delegato, nell'ambito del completamento degli interventi di messa in sicurezza dell'abitato di Aulla, ha in progetto la realizzazione degli interventi per la difesa dalle piene del cosiddetto Quartiere Matteotti. Un progetto definitivo è già stato sottoposto a procedimento di VIA ma l'Amministrazione ha deciso di sottoporre le proprie soluzioni, differenti in parte dal precedente progetto, al procedimento di assoggettabilità a VIA. Il presente incarico si colloca nelle attività di completamento degli elaborati progettuali per tale richiesta.

2. L'Operatore economico, nell'espletamento del servizio, resta obbligato alla rigorosa osservanza della normativa di riferimento per quanto applicabile (D.Lgs. n. 50/2016; D.P.R. n. 207/2010; D.Lgs. n. 81/2008). Le prestazioni da svolgere sono le seguenti:

A) Redazione Relazione Paesaggistica secondo quanto disposto dal DPCM 12-12-2005, finalizzata alla descrizione del paesaggio interessato dal progetto, attraverso differenti tematismi (struttura del paesaggio, aspetti visuali e percettivi, ecc) e corredata da adeguati schemi grafici atti a descriverli.

Nello specifico vengono richieste:

- analisi dettagliate dei piani urbanistici e con valenza paesaggistica ai vari livelli territoriali, con relativa contestualizzazione nell'ambito territoriale di riferimento dell'area di intervento;
- analisi del progetto e definizione delle interazioni fra questo e le varie componenti paesaggistiche indagate. Come esito finale, la Relazione paesaggistica dovrà definire il livello di compatibilità paesaggistica dell'intervento, secondo una metodologia multicriteria, anche attraverso l'eventuale identificazione di elementi per la migliore integrazione del progetto, con indicazioni di mitigazione e compensazione da adottare.

La Relazione dovrà essere elaborata secondo un indice, che in sintesi può essere così riassunto:

- introduzione generale e riferimenti metodologici;
- previsioni urbanistiche e vincoli sull'area di progetto;
- il contesto territoriale e paesaggistico;

- descrizione degli elementi di visualità e percezione;
- il quadro delle risorse ambientali e naturalistiche;
- descrizione del progetto;
- individuazione degli elementi di potenzialità/criticità paesaggistica;
- elementi di compatibilità paesaggistica del progetto;
- elementi di indirizzo per il progetto (mitigazioni/compensazioni);
- allegati (n. 2 fotoinserti ante-post intervento).

B) Redazione Studio Preliminare Ambientale e Sintesi Non Tecnica finalizzate al procedimento della Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui all'art. 19 del D.Lgs 152-2006 e all'art. 48 della L.R.T. 10/2010, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'ALL. V parte II del D.Lgs.152/2006 e alle Linee Guida di cui al D.M.52/2015.

Nello specifico vengono richiesti:

- analisi dettagliata dei piani, programmi e regolamenti vigenti, alle differenti scale territoriali, dal punto di vista territoriale, ambientale paesaggistico;
- verifica di quanto previsto nel Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR);
- analisi delle varie componenti ambientali interessate dal progetto in oggetto, come definite dalla normativa di settore (ambientali, naturalistiche, territoriali);
- definizione degli impatti e valutazione delle interazioni fra questi e le varie componenti ambientali interessate e descritte;
- definizione delle azioni legate alla mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica da mettere in atto, in coerenza con il progetto e con la possibilità di integrarlo;
- Sintesi non Tecnica che possa essere di facile lettura anche a utenti non tecnici privilegiando in particolare l'aspetto divulgativo e di condivisione delle informazioni e quello della comunicazione grafica.

Art. 2 - Personale per l'esecuzione del servizio

1. Le attività oggetto del presente contratto devono essere eseguite dall'Operatore economico affidatario mediante le figure professionali abilitate e nominativamente indicate dal soggetto affidatario nel modello "Dichiarazioni integrative per la partecipazione".

Art. 3 - Importo stimato

1. L'importo del corrispettivo professionale è stimato in 8.653,85 Euro, al netto di oneri previdenziali ed esclusa IVA, così suddiviso:

A) Redazione Relazione Paesaggistica, Euro 2.596,16;

B) Redazione Relazione Preliminare Ambientale e Sintesi non tecnica, Euro 6.057,69.

L'importo effettivo del corrispettivo professionale contrattuale totale sarà il prezzo offerto dall'Operatore economico, oltre oneri previdenziali e I.V.A., mentre il corrispettivo delle singole prestazioni sarà calcolato applicando le percentuali della tabella di cui al paragrafo 1) al prezzo offerto.

Si evidenzia che la percentuale di oneri previdenziali applicabile è determinata dalle specifiche disposizioni in merito emesse dalle rispettive casse previdenziali cui è iscritto il professionista che esegue la prestazione.

Si fa presente che l'importo effettivo del corrispettivo professionale contrattuale derivante dal prezzo offerto è fisso, invariabile e onnicomprensivo.

Art. 4 - Stipula

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta. L'Amministrazione invierà apposita lettera di ordinazione mediante posta elettronica certificata.

L'Operatore economico resta impegnato alla stipula fin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre l'Amministrazione resta impegnata dal momento dell'emanazione del provvedimento amministrativo (ordinativo o decreto dirigenziale), salvo quanto previsto dall'art. 56, comma 3, della L.R. n. 38/2007.

Art. 5 – Termini, avvio dell'esecuzione

1. Gli elaborati del progetto preliminare, dovranno essere presentati entro giorni 50 naturali e consecutivi dall'avvio dell'esecuzione ordinata dal Responsabile unico del procedimento.
2. I tempi sopra specificati sono improrogabili, e potranno essere modificati solo per cause oggettive non imputabili all'Operatore economico affidatario, e, comunque, solo previa approvazione dell'Amministrazione.

Art. 6 – Modifiche e varianti in corso d'opera del contratto

1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Consegna degli elaborati e proprietà degli elaborati

1. L'Operatore economico s'impegna a produrre, per ciascuna fase della progettazione, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione, n. 2 copie cartacee firmate.
2. L'Operatore economico affidatario, oltre alle copie cartacee, dovrà consegnare all'Amministrazione una copia in formato digitale su CD-ROM o DVD di tutti gli elaborati. Gli elaborati grafici dovranno essere in formato DWG o DXF (compatibile con Autocad). Gli elaborati alfanumerici dovranno essere restituiti in formato nativo o compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation.
3. Tutti i materiali, documenti, studi, ricerche ed elaborati prodotti durante ed al termine del presente incarico restano di proprietà dell'Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, utilizzarli nei modi e nei tempi che ritiene opportuni e apportarvi modifiche ed integrazioni, senza che l'Operatore economico possa sollevare eccezioni di sorta o pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto.

Art. 8 – Gestione digitale del contratto

1. Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del presente servizio dovrà essere trasmessa tramite casella di **posta elettronica certificata (pec)** o il **sistema ap@ci**, secondo quanto indicato dall'Operatore economico nel Modello "Dichiarazioni integrative per la partecipazione", ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 9.
2. L'Operatore economico si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite casella di **posta elettronica certificata (pec)** o il **sistema ap@ci** la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto, ed in particolare, nel caso di indicazione del sistema ap@ci, si impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema ap@ci o tramite CNS o, nel caso in cui non disponga di CNS, tramite username e password (<https://www.regione.toscana.it/apaci>).
La pec del Commissario Delegato è "regionetoscana@postacert.toscana.it".
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 9 – Corrispettivo, fatturazione e pagamenti

1. La fattura dovrà essere unica e riferita all'intero corrispettivo contrattuale secondo il prezzo offerto dall'affidatario e dovrà essere emessa nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione del rilascio del Certificato di regolare esecuzione (autorizzativo anche del pagamento) da parte dell'Amministrazione, di cui al successivo art. 10, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 3.
La comunicazione dell'avvenuto rilascio del Certificato di regolare esecuzione sarà effettuata in modalità telematica, secondo quanto indicato al precedente art. 8, contestualmente al rilascio del

Certificato di regolare esecuzione stesso.

Nel caso di mancato rispetto, da parte dell'affidatario, di quanto previsto nel presente comma, l'eventuale ritardo nel pagamento rispetto al termine di cui al successivo comma 3 non potrà essere imputato all'Amministrazione e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

2. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, l'Operatore economico, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'Operatore economico è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione.

Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Operatore economico dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

La fattura intestata a **COMMISSARIO DELEGATO CALAMITA' NATURALI IN REGIONE TOSCANA – Settore Assetto Idrogeologico – codice fiscale 94079030485, CUU PM5WKM** deve essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55/2013. Al fine di generare la fatturaPA nel tracciato e con le specifiche previste dal D.M. 55/2013 è a disposizione dell'Operatore economico il sito <https://fert.regione.toscana.it>.

La fattura dovrà contenere i seguenti riferimenti: CIG 8286998715, e il numero e la data del certificato di pagamento a cui si riferisce la fattura stessa.

3. Il pagamento sarà disposto, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, entro 30 giorni decorrenti dal rilascio del certificato di regolare esecuzione. Tale termine è aumentato a 60 giorni per la fattura ricevuta dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora la fattura pervenga in modalità diversa da quella prevista al presente articolo, la stessa non verrà accettata.

In ogni caso in cui l'Appaltatore non emetta la fattura entro il termine stabilito al precedente comma 2, oppure la stessa non sia conforme a quanto previsto nel presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il pagamento, l'eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma non potrà essere imputabile all'Amministrazione e, pertanto non troverà applicazione quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

4. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Operatore economico e degli eventuali subappaltatori. Nel caso si verifichi un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso si verifichi ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore, l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

5. Ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000.

6. L'Operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della L. n. 136/2010; a tal fine l'affidatario dovrà dichiarare, a richiesta dell'Amministrazione, prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L'operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sui conti stessi entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale nonché gli

altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate avvalendosi dei conti correnti sopra indicati, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: 8286998715.

Il pagamento, da effettuarsi in conformità dei capoversi precedenti, sarà eseguito con ordinativo a favore dell'Operatore economico sulla Tesoreria regionale in Firenze da estinguersi mediante accreditamento su uno dei conti correnti bancari o postali, sopra indicati, dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, previa indicazione in fattura di quale dei suddetti conti dovrà essere utilizzato per il pagamento.

Nel caso in cui l'Operatore economico non adempia agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Operatore economico fino a che questo non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'operatore economico che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 8 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, dedicati anche in via non esclusiva alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 10 - Verifica di conformità

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata dal Responsabile del procedimento che rilascia il certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento.

Il certificato di regolare esecuzione delle prestazioni sarà emesso subito dopo la consegna, tramite PEC, del materiale inerente alla prestazione.

A seguito dell'emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia definitiva.

Art. 11 - Cessione del contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, a pena di risoluzione del presente contratto ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione per maggior danno arrecato. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 12 - Cessione del credito

1. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. n. 52/1991.

2. L'Operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 8286998715. L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui c/c bancario/i o postale/i dedicati come da questo comunicati.

3. La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 8 "Gestione digitale del contratto".

Art. 13 - Obblighi e responsabilità dell'affidatario

1. L'Operatore economico è tenuto a eseguire esclusivamente e direttamente quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

2. L'Operatore economico è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'Operatore economico è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi, il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Operatore economico, fino a quando non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso, l'Operatore economico non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

4. L'Operatore economico, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sull'Operatore economico restandone sollevata l'Amministrazione.

5. L'Operatore economico è tenuto a assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

6. L'Operatore economico esonera il Commissario Delegato da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che l'Amministrazione è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, l'Operatore economico è tenuto a manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

7. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza o ai diritti di proprietà intellettuale, l'Amministrazione ha diritto di richiedere all'Operatore economico affidatario il risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione alcuna.

8. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Operatore economico affidatario.

9. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. n. 38/2007, l'Operatore economico ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

10. L'Operatore economico, in ottemperanza dell'art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 978/2019, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta.

In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo articolo (“Penali e risoluzione del contratto”).

L’Operatore economico, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore.

Art. 14 - Penali e risoluzione del contratto

1. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell’Operatore economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l’Amministrazione procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui la consegna degli elaborati riguardanti le prestazioni A) e B) sia effettuata in ritardo rispetto ai termini stabiliti dall’art. 5, le penali seguiranno il seguente criterio:

- da 1 a 20 giorni di ritardo, pari allo 0,1 per mille del corrispettivo professionale netto per ogni giorno di ritardo;

Se il ritardo persiste oltre il ventesimo giorno, l’Amministrazione, fermo restando l’applicazione della penale giornaliera, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Amministrazione a ottenere le prestazioni.

4. Gli importi delle penali sono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

6. L’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 9 “Corrispettivo, fatturazione e pagamento”;

- subappalto non autorizzato dall’Amministrazione;

- cessione di tutto o di parte del contratto;

- utilizzo non autorizzato da parte dell’Operatore economico affidatario, per l’esecuzione della/prestazione/i, di professionalità diverse da quanto previsto dall’art. 2 “Personale per l’esecuzione del servizio”;

- violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 978/2019 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Operatore economico, compresi quelli del subappaltatore;

- violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o *revolving door*);

- qualora l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del corrispettivo professionale netto di ogni singola prestazione elencata all’art. 1.

7. A eccezione delle ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente documento, l’Amministrazione applica la disciplina prevista dell’articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

8. In caso di risoluzione, l’Amministrazione procederà alla richiesta di risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

9. Nel caso in cui, così come previsto dal precedente paragrafo 6, della presente lettera d’invito, l’Amministrazione, effettuando controlli di maggior dettaglio sul possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, abbia accertato il difetto del possesso dei predetti requisiti, si dà luogo alla risoluzione del contratto ed al pagamento, all’Operatore economico, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; si dà luogo, inoltre, all’incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta, o, in alternativa, all’applicazione di una penale in misura pari al 10 (dieci) per cento del corrispettivo contrattuale.

Art. 15 - Recesso

Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione si riserva, in ogni momento, la facoltà

di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dà formale comunicazione all'Operatore economico con un preavviso non inferiore a 20 giorni. È fatto divieto all'Operatore economico di recedere dal contratto.

Art. 16 - Spese contrattuali

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA e al D.P.R. n. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Amministrazione; ogni altra eventuale spesa connessa al contratto è a carico dell'Operatore economico.
2. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e le spese di registrazione sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Art. 17 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, nel D.P.R. n. 207/2010 e, per le parti compatibili, nella L.R. n. 38/2007, nel D.P.G.R. n. 30/R/2008 e nel "Capitolato generale d'appalto per i contratti di forniture e di servizi" approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 861 del 30.07.2001.

Art. 18 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto è esclusa la competenza arbitrale; le controversie, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto, saranno attribuite in via esclusiva alla competenza del Foro di Firenze.

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

Ai fini della presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Gennarino Costabile, tel. 05543854670, che risulta anche Direttore dell'Esecuzione, Dirigente Responsabile del Contratto e competente per questa fase del procedimento, in cui è coadiuvato dall'Ing. Francesco Piani, tel. 0554385413, e dalla Dott.ssa Giuliana Zeghini, tel. 0554382461.

Il Dirigente Responsabile del Contratto
(Ing. Gennarino Costabile)

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
23 luglio 2020, n. 95

D.L. n. 32/2019 conv. in L. 55/2019 - D.P.C.M. 9.06.2020 - Crollo Viadotto di Albiano sul Fiume Magra - Individuazione modalità di attuazione dell'intervento di ricostruzione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Visto in particolare l'articolo 4 del predetto decreto legge n. 32 del 2019 che prevede misure per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali e, in particolare, il comma 1 concernente individuazione degli interventi mediante l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2020, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in copia conforme e debitamente registrato presso i competenti organi di controllo e acquisito al protocollo regionale il 16 luglio 2020, con il quale è stabilito che:

- La ricostruzione del Viadotto di Albiano sul Fiume Magra, tra il km 10+422 e km 10+680, che collega l'abitato di Santo Stefano di Magra (SP) con l'abitato di Albiano, comune di Aulla (MC) è considerato intervento infrastrutturale prioritario per la complessità delle procedure, per i riflessi sullo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali e i connessi effetti sociali.

- Il Presidente della Regione Toscana, dott. Enrico Rossi, è nominato Commissario straordinario per la ricostruzione dell'opera di cui all'articolo 1 del medesimo DPCM 9/6/2020, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

- Il Commissario straordinario è autorizzato fin da subito a mettere in atto ogni attività, anche in somma urgenza, per ripristinare, con opere temporanee o provvisorie, il collegamento interrotto avvalendosi dell'Anas S.p.A anche utilizzando le attività di progettazione eventualmente realizzate dalla stessa Anas. A tal fine utilizza le deroghe e le procedure previste dell'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

- Il Commissario straordinario è incaricato di sovrintendere, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi per la realizzazione dell'opera di cui all'articolo 1.

- Il Commissario può avvalersi di strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate nonché di società controllate dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ritenuto, pertanto, al fine del ripristino del collegamento interrotto dal crollo del Viadotto di Albiano sul Fiume Magra e della ricostruzione dell'infrastruttura in questione, in attuazione del d.P.C.M. succitato:

a) di individuare ANAS S.p.A. quale Soggetto Attuatore dell'intervento di ripristino del collegamento interrotto;

b) di individuare la Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale, tramite il Settore Programmazione Viabilità, quale struttura regionale di riferimento per il Commissario (di seguito "struttura regionale") deputata al controllo e monitoraggio del cronoprogramma di ogni fase di attuazione dell'intervento predetto nonché degli adempimenti previsti all'articolo 3 del d.P.C.M. 9 giugno 2020.

Considerato, altresì, la realizzazione dell'intervento in oggetto sarà finanziata interamente con risorse di ANAS S.p.A.

Ritenuto, altresì, di individuare le seguenti disposizioni a cui ANAS S.p.A., nell'attuazione dell'intervento, dovrà attenersi:

1. L'individuazione quale soggetto attuatore comporta la competenza di quest'ultimo, nel rispetto della normativa vigente e delle presenti disposizioni, in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione dell'opera di cui all'articolo 1 e delle attività relative al ripristino del collegamento interrotto dal crollo del Viadotto di Albiano sul Fiume Magra di cui all'art. 2, comma 2, del DPCM 9 giugno 2020, con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad esse connesse. Il soggetto attuatore esercita la funzione di stazione appaltante ed in particolare sono di sua competenza:

- la redazione ed approvazione del progetto dell'opera, con la sola eccezione di cui al successivo punto 5;

- l'affidamento dei lavori, la direzione e il collaudo dei medesimi;

- le eventuali procedure di occupazione ed espropriazione;

- i pagamenti conseguenti le attività sopra indicate;

- la trasmissione dei dati di monitoraggio;

- ogni altra azione connessa alla realizzazione delle opere.

Il ruolo di Autorità espropriante è svolto dal Soggetto attuatore che è competente all'emanazione di tutti gli atti necessari per la procedura, compreso il decreto di esproprio nonché ogni atto propedeutico e necessario, tra cui la redazione dello stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso.

2. Il Soggetto attuatore, sulla base di apposita motivazione e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2014 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, può utilizzare, previa comunicazione alla Struttura regionale, le deroghe e le procedure previste dall'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

3. Il Soggetto attuatore coinvolge, nell'elaborazione dei progetti, nonché nella successiva fase approvata tramite Conferenza dei Servizi, il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche. Di ogni fase di confronto, ancorché informale, con il Provveditorato ne viene data preventiva comunicazione alla Struttura regionale affinché la stessa possa parteciparvi.

4. Il Soggetto attuatore approva i progetti mediante conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. L. 241/90. In tal caso, in deroga alle tempistiche previste nella normativa statale, la conferenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.L. n. 32/2019 in merito ai pareri relativi alla tutela ambientale e di beni culturali e paesaggistici, si conclude entro 30 giorni. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilità, anche con riferimento alle specifiche prescrizioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

5. Nel caso in cui l'intervento non sia conforme agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e/o necessiti del vincolo preordinato all'esproprio, la conferenza dei servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La conferenza di servizi garantisce altresì la partecipazione dei cittadini in relazione alla variante urbanistica.

Il Soggetto attuatore trasmette al Commissario il progetto definitivo, corredato da tutti i pareri, i visti e gli atti di assenso previsti e dell'atto che approva il verbale conclusivo della conferenza di servizi. Il Soggetto attuatore precisa nella lettera di trasmissione se l'approvazione in conferenza di servizi è stata unanime ed in caso contrario attesta la scadenza del termine per proporre opposizione da parte delle Amministrazioni indicate nell'art. 14-quinquies. Il Soggetto attuatore, sulla base delle risultanze della conferenza dei servizi, redige e trasmette al Commissario un apposita tabella con l'elenco delle prescrizioni e delle raccomandazioni che i Soggetti in-

tervenuti nella conferenza di servizi hanno comunicato. Nella nota di trasmissione del progetto al Commissario regionale è data evidenza sintetica degli adeguamenti progettuali alle prescrizioni, apportati al progetto definitivo e di quelli ritenuti recepibili nel successivo progetto esecutivo, con riferimento all'elenco delle prescrizioni sopra citato.

Il progetto di cui al precedente capoverso è approvato e autorizzato dal Commissario, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 32/2019, e tale approvazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e/o apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Il soggetto attuatore provvede, qualora necessario, alle rielaborazioni del progetto di cui all'art. 4 comma 2, del D.L. n. 32/2019 ed a quelle eventualmente necessarie per adeguare il progetto definitivo o esecutivo ai fini dell'appalto.

6. Il Soggetto attuatore comunica tempestivamente al Commissario, al fine di consentire il controllo e il monitoraggio dell'intervento,

a) entro sette giorni dalla trasmissione del presente atto, il nominativo e i recapiti del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e il cronoprogramma attuativo procedurale dell'intervento, ovvero di stralci dello stesso, affinché la Struttura regionale possa trasmettere quest'ultimo al Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.), al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) e alla Struttura di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 «InvestItalia».

b) prima di procedere all'approvazione di ogni livello progettuale, il progetto completo al fine di ottenere dal Commissario, su parere della Struttura regionale, il nulla osta per la successiva approvazione del progetto in merito alla coerenza del medesimo con le finalità delle presenti disposizioni e con le finalità del D.P.C.M. 9 giugno 2020. Contestualmente il Soggetto attuatore comunica se l'intervento da realizzare è conforme alle previsioni urbanistiche e se necessita dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Il Soggetto attuatore comunica altresì alla Struttura regionale e al C.I.P.E. l'avvenuta approvazione dei vari livelli progettuali allegando, in formato digitale, il progetto. Il Soggetto attuatore trasmette copia della verifica del progetto posto a base di gara.

c) entro sette giorni dalla loro adozione, i vari atti della procedura di affidamento, dall'indizione fino all'aggiudicazione efficace e alla sottoscrizione del contratto.

d) entro sette giorni dalla loro adozione o aggiornamento, il programma di esecuzione dei lavori e i relativi eventuali aggiornamenti, redatti dall'esecutore e approvati dal direttore dei lavori, anche al fine di consentire alla Struttura regionale di effettuare i necessari sopralluoghi in cantiere.

e) ogni scostamento temporale superiore a 30 rispetto al cronoprogramma trasmesso.

f) qualora necessario, le rielaborazioni dei progetti di cui alla lettera b) in attuazione dell'art. 4 comma 2, del D.L. n. 32/2019 e quelle eventualmente necessarie ai fini del completamento dell'intervento.

g) ogni altra informazione necessaria per garantire l'attività di controllo, nonché la relazione semestrale di cui all'art. 4, comma 4, del DL 32/2019 e all'art. 3, comma 3, del DPCM 9.06.2020 da trasmettere, oltre che al M.I.T. e al C.I.P.E., anche a «InvestItalia».

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di individuare ANAS S.p.A. quale Soggetto Attuatore dell'intervento di ripristino del collegamento interrotto dal crollo del Viadotto di Albiano sul Fiume Magra e della ricostruzione dell'infrastruttura in questione;

2. di individuare la Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale, tramite il Settore Programmazione Viabilità, quale struttura regionale di riferimento per il Commissario (di seguito "struttura regionale") deputata al controllo e monitoraggio di ogni fase di attuazione dell'intervento in oggetto nonché degli adempimenti previsti all'articolo 3 del d.P.C.M. 9 giugno 2020;

3. di dare atto che la progettazione e realizzazione dell'intervento in oggetto sarà finanziata interamente con risorse di ANAS S.p.A., comprese le opere temporanee e provvisorie di cui all'art.2, comma 2, del DPCM 9 giugno 2020;

4. di stabilire che ANAS S.p.A., nell'attuazione dell'intervento, si atterrà alle disposizioni riportate in premessa nel presente provvedimento;

5. di comunicare la presente ordinanza ad ANAS S.p.A., al Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e alla Struttura di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 «InvestItalia»;

6. di pubblicare la presente ordinanza ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.r. 23/2007.

Il Commissario Straordinario
Enrico Rossi

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624